

(N. 1605-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORI TARTUFOLI e BUSSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1956 (V. Stampato n. 346)

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 LUGLIO 1956

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1956

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

INDICE

PREMESSA	Pag.	3
IL PROBLEMA DEGLI IDROCARBURI	»	4
PRECEDENTI SPECIFICI DEL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME	»	19
VALUTAZIONE ED ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE	»	23
Capitolo I - Oggetto della legge	»	24
Capitolo II - Della ricerca	»	25
Capitolo III - Della coltivazione	»	27
Capitolo IV - Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti	»	29
Capitolo V - Disposizioni per l'ENI	»	30
Capitolo VI - Disposizioni comuni	»	32
Capitolo VII - Disposizioni transitorie	»	32

PREMESSA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul quale abbiamo l'onore di riferire, disegno di legge inteso a disciplinare la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, viene all'esame del Senato in palese atmosfera di attesa da parte dell'opinione pubblica, la quale, anche per l'iter già da esso compiuto nell'altro ramo del Parlamento, si è resa conto quanto urga togliere ulteriori remore allo sfruttamento di provvide ricchezze del sottosuolo del nostro Paese, quali per chiara e recente conoscenza scientifica e tecnica, sono a disposizione del patrimonio nazionale. Tale attesa è tanto più giustificata ove si pensi sia alla lunga elaborazione che la materia a disciplinare ha avuto dall'immediato dopo guerra ad oggi, sia ai recenti avvenimenti internazionali, che proprio riguardano le vie del petrolio, avvenimenti che han messo a fuoco il problema in relazione alla particolare posizione geografica del nostro Paese ed alle conseguenze economiche e politiche che ad esso deriverebbero dal sollecito avvio al pieno sfruttamento di questa nostra ricchezza.

Sorge così per noi, onorevoli senatori, una sollecitazione a far sì che presto si giunga in porto.

E invero, dopo la diligente e completa relazione che sullo stesso disegno di legge ebbe a predisporre l'onorevole Dosi per il dibattito alla Camera, dopo lo studio lungo ed appassionato che la legge ha avuto in quel ramo del Parlamento, sembra che il cammino sia facilitato e possa accelerarsi.

Ma certamente, onorevoli senatori, è doveroso entrare in profondità nel problema, e per ciò non potevamo esimerci dal rappresentarvi, in modo esauriente, tutti gli elementi di giudizio in un lavoro di sintesi, che, pur non volendo essere un rifacimento *ex novo* di quello già predisposto per la Camera dei deputati, contenesse tuttavia i motivi concreti e fondamentali delle deliberazioni che il Senato è chiamato ad adottare.

Allo stato delle cose, intervenire secondi in dibattito di tanto rilievo non è agevole, soprattutto se (come del resto risponde ad un preci-

so dovere) si è presi dallo scrupolo di cogliere eventuali imperfezioni del primo elaborato della legge, per fare opera di perfezionamento, intesa al miglior avvio di una disciplina destinata a durare lungamente nel tempo in così importante materia. È intuitiva l'alternativa che il problema e la legge già approvata dalla Camera dei deputati pongono alla nostra decisione: se, tenuto conto dell'interesse generale che la materia prospetta, ritenere idonea al fine la legge stessa così come è stata elaborata, o se invece, a ragion veduta, considerare che possano praticarsi variazioni emergenti dal nostro vaglio e da una attenta nostra disamina e valutazione.

Ben si sa che ogni estrinsecazione della umana fatica è perfettibile e tanto più la norma del diritto scritto, che prima ancora di concretarsi in un preciso ordine giuridico, affonda le radici nello *humus* generatore del diritto naturale e dell'ordine morale e trova alimento per il suo affermarsi nel comune sentire della collettività cui deve servire.

È sembrato a noi, onorevoli colleghi, che la alternativa si risolva considerando anzitutto che è indispensabile che si apra al più presto il forziere in cui giacciono racchiuse le ricchezze per le quali è richiesta la disciplina giuridica posta al nostro esame.

Ed abbiamo altresì considerato che lo strumento legislativo, così come oggi ci viene dalla Camera, si presenta, nelle sue linee generali, per sé idoneo alle finalità da raggiungere e strutturato in conformità a principi informativi razionali che tale lo qualificano. Dirà il Senato se si possa fin d'ora recare maggior perfezione alla legge, o se ciò possa essere fatto con meditati suggerimenti e voti in un prossimo futuro con l'ausilio di una acquisita esperienza.

Per le vostre decisioni, onorevoli senatori, abbiamo ordinato la materia di esame secondo la seguente trattazione:

- 1) il problema degli idrocarburi - valutazione del problema in campo mondiale e nazionale;
- 2) legislazione comparata;
- 3) precedenti specifici e di elaborazione del disegno di legge in esame;

4) valutazione ed esame del disegno di legge;

5) suggerimenti e voti conclusivi.

IL PROBLEMA DEGLI IDROCARBURI

Valutazione del problema in campo nazionale e mondiale.

Prima che il genio dell'uomo con la scissione dell'atomo acquisisse al benessere umano nuove immense fonti di energia, capaci di assicurare il certo soddisfacimento delle crescenti esigenze del progresso, il settore degli idrocarburi rappresentava, nel concerto delle fonti energetiche, una potente realtà da individuare, acquisire e difendere nell'interesse della produzione nel più vasto senso.

Da una tale realtà il motivo del fervore delle iniziative affermatesi dall'inizio del secolo, da ciò il lievito di vaste azioni di natura politica ed economica che sono risultate determinanti negli stessi rapporti fra i popoli.

Nel riferire quindi su questa prima legge italiana che vuole con criteri organici ed aggiornati affrontare il problema di una legislazione idonea per la regolamentazione del settore, non si può prescindere da un sia pur sintetico cenno sulle realtà produttive in gioco, sui consumi relativi, sulle risorse esistenti e presumibili, anche allo scopo di presumere il tempo di disponibilità.

Tanto più necessario il richiamo a numeri di valore mondiale, quando si voglia poi discendere a considerare le prospettive che si profilano a nuovo nel nostro Paese, dove una coraggiosa politica di ricerca e di coltivazione dalla liberazione ad oggi ha indubbiamente alimentato un giustificato ottimismo ed ha realmente aperto alla nostra economia nuovi orizzonti.

Le cifre che andremo pertanto esponendo danno non solo i totali (e non mancheranno alcuni parziali significativi) della produzione reperita, ma anche le consistenze individuate nel corso dei tempi, costituenti la incoraggiante rilevazione delle potenti risorse in atto.

Nel 1900 la produzione totale del petrolio nel mondo fu di 20 milioni di tonnellate. Nel 1910 essa raggiungeva di già i 45 milioni, nel 1924 i 94 milioni, e nel 1930 i 193 milioni di tonnellate. Nel 1940 si toccava la quota di 294, nel 1950 la quota 521 ed infine nel 1955 la quota saliva a 763 milioni di tonnellate.

Ogni decennio un raddoppio! Dal 1946 a tutto il 1955 l'aumento annuale si è aggirato intorno ai 25 milioni di tonnellate annue, superiori alla intera produzione che si aveva nel 1900.

Di fronte a queste produzioni, cui corrispondono sostanzialmente altrettanti consumi, almeno nel ritmo degli incrementi, stanno le individuate consistenze del petrolio nel mondo attraverso la ricerca, con gli scoprimenti di sempre nuovi giacimenti, conseguenti non soltanto al dilatarsi della ricerca in estensione ed in profondità, ma anche alla acquisizione di mezzi sempre più perfezionati e potenti e di tecniche sempre più adeguate per lo scoprimiento dei giacimenti e la loro coltivazione.

Le stime più recenti delle risorse mondiali del petrolio fanno salire a 25 miliardi e seicento milioni di tonnellate, pari a circa 336 volte il volume della produzione del 1955.

La cifra di quasi 26 miliardi di tonnellate costituisce, per altro, una riserva accertata al presente, non corrispondente alla vita di una generazione.

Sinteticamente e con riferimento sempre all'anno 1955, tali risorse riassuntivamente indicate vanno ripartite per grandi zone internazionali come in appresso:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

	Riserve in milioni di tonnellate	Produzione in migliaia di tonnellate	Rapp. fra riserve e produzione	Pozzi in Attività
<i>America Anglosassone:</i>				
Stati Uniti	4.027	332.800	12,1	528.900
Canada	284	17.000	16,7	8.200
TOTALI	4.311	349.800	12,3	537.100
<i>America Latina:</i>				
Argentina	57	4.450	12,8	1.305
Bolivia	6	350	17,1	58
Brasile	4	240	16,7	230
Cile	3	320	9,4	4
Colombia	83	5.600	14,8	1.893
Cuba	—	40	—	59
Equador	3	450	6,7	1.437
Messico	265	12.800	20,7	1.458
Perù	30	2.300	13	3.053
Trinidad	40	3.450	11,6	2.701
Venezuela	1.752	111.000	15,8	8.958
TOTALI	2.243	141.000	15,9	21.177
<i>Medio Oriente:</i>				
Arabia Saudita	4.988	46.800	106,6	147
Bahrien	28	1.500	18,7	97
Egitto	21	1.800	11,7	162
Iran	3.577	16.000	223,6	38
Iraq	2.674	33.600	79,6	88
Kuwait	5.499	56.250	97,8	195
Qater	205	5.400	38	31
Turchia	9	200	45	12
TOTALI	17.001	161.550	105,2	770

Pressoché il 50 % delle risorse mondiali.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

	Riserve in milioni di tonnellate	Produzione in migliaia di tonnellate	Rapp. fra riserve e produzione	Pozzi in attività
<i>Estremo Oriente:</i>				
Birmania	6	220	27,3	74
Borneo Britannico	69	5.300	13	560
Giappone	3	320	9,4	3.488
India	8	350	22,9	565
Indonesia	295	11.100	26,6	1.891
Nuova Guinea	6	480	12,5	49
Pakistan	3	280	10,7	28
TOTALI	390	18.050	21,6	6.655
<i>Europa Occidentale e Africa Settentrionale:</i>				
Algeria-Marocco	3	160	18,7	135
Austria	59	3.700	15,9	—
Francia	17	870	19,5	502
Germania Occidentale	71	3.150	22,5	2.708
Italia	14	200	70	24
Jugoslavia	5	260	19,2	—
Paesi bassi	13	1.020	12,7	280
Regno Unito	1	55	18,2	219
TOTALI	183	9.415	19,4	3.868
<i>Europa Orientale e Cina:</i>				
Albania	—	220	—	—
Cecoslovacchia	—	140	—	—
Cina	—	667	—	—
Polonia	—	200	—	—
Romania	81	10.575	7,7	—
Ungheria	—	1.500	—	—
U.R.S.S.	1.375	70.000	19,6	—
TOTALI	1.484	83.302	17,8	—
TOTALE MONDIALE	25.612	763.117	33,6	569.570

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il possesso di questo immenso patrimonio di idrocarburi liquidi è concentrato in complessi industriali di grande potenza economica e strutturale. Gli Stati Uniti e gli Anglo-olandesi, controllano almeno la metà di tutto il petrolio esistente nel mondo. Furono i gruppi economici ed industriali di tali paesi che presero in mano l'iniziativa delle ricerche subito dopo la prima guerra mondiale, specialmente

puntando a sostituirsi per constatata impossibilità di azione adeguata su piano nazionale, agli Stati del Medio oriente ed allo stesso Sud-America. Le tabelle che seguono e che si riferiscono alla posizione di questo settore industriale nel 1952 danno l'indicazione per conoscere, in ordine di potenza produttiva e commerciale in atto, le Società ed i gruppi in azione:

TABELLA B.

**PRODUZIONE DI PETROLIO GREZZO
DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE MONDIALI**

(Anno 1952)

PRODUZIONE LORDA	Standard Oil Company (N.J.)	Royal Dutch Shell Group	Gulf Oil Corporation	The Texas Company	Standard Oil of California	Anglo-Iranian Oil Company	Socony-Vacuum Oil Company	TOTALE
Produzione lorda (barili-giorno) . . .	1.790.000	1.289.000	887.600	690.000	608.500	539.900	506.100	6.311.200
Percentuale della produzione mondiale .	14,51	10,45	7,19	5,59	4,93	4,38	4,10	51,15
Totale Nord America	30,45	25,52	30,44	53,29	52,37	-	49,39	32,99
Totale Sud America	50,62	47,89	30,48	7,39	2,84	-	14,24	30,65
Totale Emisfero orientale	18,93	26,57	39,08	39,31	44,58	100	36,35	36,36
TOTALE MONDIALE (a)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

(a) Produzione mondiale di grezzo nel 1952: 12.337.812 barili.

Fonte: Elaborazione da World Oil, 15 agosto 1953.

TABELLA B bis

**PRODUZIONE DI PETROLIO GREZZO
DELLE MAGGIORI SOCIETÀ PETROLIFERE MONDIALI**

Nella annata 1955

	barili/giorno	percentuale della produzione mondiale
(*) Standard N. J.	1.863.000	14,20
(**) Royal Dutch Shell	1.929.580	12,64
(*) Gulf Oil	886.186	5,8
(*) The Texas Co.	433.540	2,8
(*) Standard Oil of Ca.	677.335	4,4
(**) British Petroleum	966.504	6,33
(*) Socony Mobil	607.211	3,98
TOTALE . . .	7.363.356	48,2

(*) Da « Petroleum Engineer » - May 1956 E 2 (la produzione della Standard Oil of Ca. riguarda solo l'attività nel territorio U.S.A.).

(**) Dai bilanci 1955 delle rispettive Società.

A fianco di queste realtà che riguardano la produzione e le riserve di idrocarburi liquidi, stanno quelle relative agli idrocarburi gassosi.

La produzione mondiale di « metano » che nel 1930 esclusa la Russia, dava 30 miliardi di metri cubi nell'anno, ha raggiunto i 283 miliardi nel 1954 e di 350 miliardi di metri cubi nel 1955. Le riserve che vengono indicate salgono a 6.300 miliardi per i soli Stati Uniti; 2.000 miliardi per il Venezuela e 1.000 miliardi per la Russia.

Senonchè nel Medio Oriente, ove il petrolio raggiunge riserve accertate di oltre 17 miliardi sul totale di 25 nel mondo, la coltivazione degli idrocarburi gassosi, non è affatto iniziata e quindi la indicazione di ogni riserva è al presente impossibile, pur potendosi ritenere probabile che si tratti di ingenti quantità ancora reperibili,

Di fronte alle esposte cifre, quali le valutazioni concrete per il nostro Paese? Il linguaggio delle cifre incisivo e concreto, val certo più di ogni considerazione e le tabelle che seguono, permettono di conoscere i termini di una esatta valutazione in base all'esperienza del passato, sia quanto a produzione, sia quanto ad utilizzo.

E mentre possiamo vivamente felicitarci che una politica del petrolio abbia avuto inizio in Italia dopo la liberazione ed a seguito sostanzialmente del successo del lavoro svolto dalla A.G.I.P. in campo metanifero, dobbiamo anche considerare, quanto vasti siano i problemi in esame e come per la loro soluzione non possa prescindere dalla altrui esperienza, che ha avuto agio di operare su quantità ingenti di idrocarburi e realizzare produzioni di forza delle quali non è possibile non tenere conto.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

PRODUZIONE ITALIANA DI PETROLIO E DI METANO DAL 1924 AL 1954

A N N O	Produzione di petrolio in tonnellate			Produzione di metano in migliaia di mc.		
	A.G.I.P. (a)	Imprese private	Totale	A.G.I.P. (a)	Imprese private	Totale
Dal 1871 al 1923	—	17.800 -	17.800	—	—	—
1924	—	5.212 -	5.212	—	6.700 -	6.700
1925	—	7.896 -	7.896	—	6.934 -	6.934
1926	—	5.405 -	5.405	—	5.940 -	5.940
1927	—	6.138 -	6.138	—	5.848 -	5.848
1928	—	5.994 -	5.994	—	6.397 -	6.397
1929	—	5.886 -	5.886	—	6.998 -	6.998
1930	—	7.791 -	7.791	—	8.698 -	8.698
1931	1.392,8	14.795,2	16.188	—	12.113 -	12.113
1932	2.785,9	24.260,1	27.046	—	12.879 -	12.879
1933	2.639,8	23.886,2	26.526	—	13.783 -	13.783
1934	2.679,7	17.500,3	20.180	—	14.991 -	14.991
1935	1.875,2	14.101,8	15.977	—	12.354 -	12.354
1936	1.928,6	14.177,4	16.106	—	13.048 -	13.048
1937	1.337,7	13.013,3	14.351	374 -	14.801 -	15.175
1938	1.205,8	12.014,2	13.220	1.719,2	15.391,8	17.111
1939	802,5	11.242,5	12.045	4.104,9	16.119,1	20.224
1940	988,5	10.178,5	11.167	8.534,7	19.231,3	27.766
1941	2.210,4	10.216,6	12.421	15.921,2	26.246,8	42.168
1942	2.725,4	11.306,6	14.032	17.661,4	37.037,6	54.699
1943	3.251,7	8.522,3	11.774	13.639,5	41.349,5	54.989
1944	2.141,2	5.454,8	7.596	12.791,3	36.433,7	49.225
1945	2.203,6	4.827,4	7.031	11.943,2	29.955,8	41.899
1946	2.653,7	8.565,3	11.219	12.597,4	51.450,6	64.048
1947	2.841,5	8.002,5	10.844	19.641,0	73.861,0	93.502
1948	2.554,1	7.209,9	9.764	27.840,1	89.271,9	117.112
1949	3.630,0	6.284,0	9.914	106.580,7	142.851,3	249.432
1950	4.550,9	5.435,1	9.986	305.699,0	203.929,0	509.628
1951	16.369,0	4.314,0	20.683	723.583,0	242.689,0	966.272
1952	61.765,0	1.752,0	63.517	1.171.114,0	256.188,0	1.427.302
1953 (a)	83.443,0	2.042,0	85.485	2.006.822,0	272.856,0	2.279.678
1954	69.111,0	3.024,0	72.135	2.700.400,0	266.869,0	2.967.269
1955 (b)	58.447,2	145.117,8	203.565	3.313.273,0	281.970,0	3.627.243

(a) Dal 1° luglio 1953 la produzione è passata all'A.G.I.P. - Mineraria.

(b) Dati provvisori.

FONTE: *Petrolio*: Annuario 1954 de «La Rivista Italiana del Petrolio» completato per il 1953 e il 1954 sulla base dei dati pubblicati nei bilanci dell'E.N.I. e dei dati complessivi dell'Unione Petrolifera. - *Metano*: Bilanci dell'E.N.I.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

RIEPILOGO UTILIZZAZIONE DEL METANO IN ITALIA NEGLI ANNI 1953-54
E PRIMI NOVE MESI DEL 1955

RAMO DI UTILIZZAZIONE	1953		1954		1955 (primi 9 mesi)	
	Migliaia mc.	% sul totale	Migliaia mc.	% sul totale	Migliaia mc.	% sul totale
INDUSTRIA						
Alimentare	91.119	4 -	107.187	3,64	168.747	7,66
Carta e cartotecnica . .	77.317	3,4	91.094	3,09	110.525	3,06
Estrattiva	6.749	0,3	10.389	0,35	13.028	0,36
Gomma	64.879	2,9	65.392	2,22	83.134	2,30
Meccanica	184.154	8,2	208.421	7,08	221.942	6,13
Metallurgica	386.068	17,2	500.274	17 —	635.380	17,56
Tessile	259.475	11,5	290.455	9,88	296.393	8,19
Trasformazione di mate- riali non ferrosi . . .	170.572	7,6	216.304	7,34	278.909	7,71
Chimica (combustibile) .	298.228	13,3	378.198	12,85	485.822	13,43
Varie industrie	34.699	1,6	42.837	1,46	44.749	1,18
Totale industria	1.573.260	70 -	1.910.551	64,91	2.336.629	64,58
ALTRI USI						
Sintesi chimica	93.317	4,1	207.199	7,04	267.293	7,39
Termoelettrici	264.541	11,8	400.428	13,6	503.052	11,90
Trazione	166.804	7,5	185.055	6,28	199.976	5,53
Usi civili	147.573	6,6	239.582	8,14	310.221	8,58
Agricoltura zootecnica .	814	—	790	0,03	701	0,02
Totale altri usi	673.049	30 -	1.033.052	35,09	1.281.243	35,42
Totale generale	2.246.309	100 -	2.943.603	100 —	3.617.872	100 —

FONTE E.N.I. — Statistiche sugli idrocarburi e sui vapori endogeni, gennaio-settembre 1955 - febbraio 1956.

Le riserve individuate nel nostro Paese nei due campi, sono in rapporto evidentemente allo sviluppo della ricerca e della coltivazione. Mentre infatti ancora nel 1953 si parlava di probabili riserve di petrolio per circa 7 milioni di tonnellate, già alla fine del 1955 si parla di 14 milioni di tonnellate. Ma ben più ingenti esse dovrebbero essere in rapporto ai ritrovamenti successivi, dato che per la sola zona di Ragusa la società concessionaria dà una valutazione delle riserve di greggio in 8 milioni di tonnellate accertati e di ulteriori 14 milioni e 600.000 tonnellate probabili. Per il metano, specie nel rapporto con le altre Nazioni i dati sono ben più confortanti, in quanto si presuppongono riserve per circa 100 miliardi di metri cubi che consentono produzioni annuali già di quasi 4 miliardi. L'Italia è così ai primi posti della graduatoria mondiale dopo gli Stati Uniti, il Venezuela e il Canada.

Molto interessante sarebbe il seguire il cammino percorso nel campo degli idrocarburi in Italia dai primi tentativi ad oggi. Notizie circostanziate ed esaurienti sono state esposte dal relatore alla Camera onorevole Dosi e noi prescindiamo dalla necessità di rifare le stesse strade. Non possiamo per altro esimerci dall'espone direttamente le linee fondamentali al riguardo ed osservare:

1) Nel nostro Paese, dato il poco fatto nel passato, la vastità del lavoro da svolgere per individuare le zone favorevoli alla ricerca e in esse operare a fondo è invero rilevante. Le zone che presentano strutture e prospettive interessanti sono: PIANURA PADANA grande zona di subsidenza del terziario medio fra le Alpi e l'Appennino - VENEZIA GIULIA Prealpi e pianura - VERSANTE NORD APPENNINICO - nelle disarmonie delle strutture superiori e in quelle sottostanti alle argille scagliose - TOSCANA nelle strutture reperibili dalla superficie ma spesso solo con l'aiuto della geofisica - FASCIA PEDEMONTANA ADRIATICA fra Ancona e Pesaro con buone strutture visibili - VALLE LATINA - APPENNINO LAZIALE ABRUZZESE cui necessitano accurati studi geologici geofisici e sondaggi esplorativi profondi (3.500 metri) -

FASCIA PEDEMONTANA ADRIATICA in Lucania Basilicata ecc. con aspetti peraltro poco felici - FASCIA PEDEMONTANA JONICA che merita accurata prospezione geologico-geofisica con perforazioni già iniziate - TAVOLATI CALCAREI PUGLIESE-RAGUSANO - con buone strutture, ma modeste perforazioni eseguite hanno dato risultati a giudizio discordi - SICILIA - dove il successo ha arriso in zone limitate e dove la ricerca dovrebbe estendersi.

2) L'entità degli investimenti per operare su vasta scala ovunque una speranza sussiste o dove quanto già fatto abbia dato indicazioni orientative è calcolabile in migliaia di miliardi. Un pozzo di esplorazione della profondità di appena 2.000 mt. impone una spesa di 300 milioni in quanto si calcola fra 100 e 150 mila lire la spesa per ogni metro lineare perforato. Una macchina di perforazione della potenzialità fino a 2.500 mt. non costa meno di 350 milioni. E tutto ciò è preceduto dagli ingenti costi delle campagne di prospezione geologica e geofisica che possono risultare molto forti e richiedere non poco tempo, oltrechè studi lunghi e del pari costosi.

3) L'incertezza della ricerca e gli stessi risultati dei pozzi, fertili, costituiscono ulteriori elementi di rischio e danno la misura dell'onere che la produzione, anche fortunata, richiede. La tabella seguente dà la misura del rapporto nel nostro Paese tra pozzi esplorativi produttivi e sterili, limitatamente a quanto fatto dalla Azienda di Stato. Ma d'altra parte basta riconsiderare le notizie già riferite circa la produzione di petrolio nel mondo per avere altri elementi di riflessione. Citiamo due casi estremi nella gamma dei vari risultati: nel 1955 con 528.900 pozzi attivi, gli Stati Uniti producevano 349 milioni e 800 mila tonnellate di petrolio; nello stesso anno il Venezuela produceva 3 milioni di tonnellate con 3.958 pozzi mentre l'Iraq con appena 88 pozzi produceva ben 33 milioni e 600 mila tonnellate. Ogni pozzo ha una sua diversa potenza di produzione e tutto è un rapporto alla consistenza e strutturazione delle falde individuate e agenti.

TABELLA E

RAPPORTI TRA POZZI ESPLORATIVI, PRODUTTIVI E STERILI
DELL'AZIENDA DI STATO

A N N I	Produttivi		Sterili	
	Numero	%	Numero	%
1943-1948				
Pianura Padana	1	100,0	—	—
Altre regioni	—	—	—	—
1949				
Pianura Padana	3	100,0	—	—
Altre regioni	—	—	—	—
1950				
Pianura Padana	2	66,6	1	33,3
Altre regioni	—	—	—	—
1951				
Pianura Padana	4	57,1	3	42,9
Altre regioni	—	—	—	—
1952				
Pianura Padana	4	17,4	15	65,2
Altre regioni	1	4,3	3	13,1
		21,7		78,3
1953				
Pianura Padana	13	43,3	14	46,7
Altre regioni	—	—	3	10,0
				56,7
1954				
Pianura Padana	13	43,3	17	56,7
Altre regioni	—	—	—	—

Non si fa dunque una politica degli idrocarburi senza potenti mezzi e senza sollecitare la maggior somma di forze economiche in un coordinamento di vasto impegno.

La storia del lavoro compiuto in Italia, prima e dopo la seconda guerra mondiale, ne è la riprova.

Veggasi infatti:

a) l'A.G.I.P. dal 1927 alla fine della seconda guerra mondiale aveva perforato 372 pozzi per mt. 188.000 globali, ad una profondità media per pozzo di 500 mt. Essa aveva operato con rilevazioni gavimetriche su 50.000 chilometri quadrati di superficie con rileva-

zioni sismiche a rifrazione aveva operato su altri 2 mila chilometri quadrati;

b) dalla fine della guerra a tutto il 1953 furono perforati ulteriori 214 pozzi a maggiori profondità della media per pozzo, quasi a due-mila metri e così fa un totale di mt. 400 mila circa;

c) le spese sono state complessivamente fino al 30 giugno del 1953:

per rilievi geologici e geofisici	milioni	6.480,7
per perforazioni esplorative	»	18.988,4
per perforazioni di coltivazione	»	18.534,6

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un totale dunque di oltre 44 miliardi.

A ciò va aggiunto, sempre alla data del 30 giugno 1953, un complesso di altri 17 miliardi e mezzo circa per immobili, impianti, stabilimenti, stock di materiali, ecc.

Un totale quindi generale al 1953 di miliardi 61 e mezzo impiegati.

d) un fortissimo nuovo impulso nell'azione è derivato poi dal 30 giugno 1953 con la costituzione dell'A.G.I.P. mineraria nell'ambito della costituzione dell'Ente nazionale idrocarburi « E.N.I. » e lo dimostrano poche cifre nel solo campo del petrolio grezzo: dal 1946 con 11 mila tonnellate si era giunti nel 1953 a 85 mila ton-

nellate, nel 1955 a 204 mila per il petrolio grezzo. Per il metano i termini sono come alla tabella generale dalle 374 migliaia di metri cubi del 1937 ai 120 milioni di metri cubi del 1945, al miliardo e 171 milioni del 1953, ai 3 miliardi e 313 milioni del 1955.

Il gruppo « E.N.I. » realizzato con la legge del 1953 consta di diverse formazioni distinte ma cooperanti che ne valorizzano e potenziano l'opera e delle quali è ben nota la funzionale attività svolta negli specifici settori.

Dal seguente specchietto risultano le attività svolte dall'A.G.I.P. mineraria nelle annate 1954 e 1955 relativamente agli idrocarburi gassosi.

	Pozzi esplorazione Numero	Pozzi coltivazione Numero	Metri perfor.	Drenaggi metri
1954	30	69	184.000	18.148
1955	28	59	160.900	25.000

I metanodotti hanno raggiunto nel 1955 la estensione di chilometri 3.943 di cui 3.082 della S.N.A.M. con una capacità di trasporto di 25 milioni di metri cubi al giorno. I giacimenti in produzione sono sempre al 1955 n. 18 con Caviaga che ha raggiunto il miliardo e 300 milioni di metri cubi annui, Cortemaggiore con un miliardo circa di metri cubi fino ai modesti rendimenti di pozzi come Rapagnano, San Giorgio, che non raggiungono i due milioni di metri cubi annui.

Della fortunata azione dell'A.G.I.P., delle sue realizzazioni, della tenacia e fede di coloro che operarono nell'immediato dopoguerra il Parlamento ha avuto agio più volte di dare la espressione concreta del proprio apprezzamento consapevole. Ricordare tali benemerienze, non significa affatto disconoscere la efficacia della

iniziativa privata dove essa si eserciti a parità di diritti e di doveri, e, tanto meno impostare un problema di esclusione o di totalitari monopoli.

D'altra parte mentre l'A.G.I.P. operava, come abbiamo illustrato, la presenza della iniziativa privata è stata egualmente fervida e in parte anche fortunata. Fin dal 1946 erano affluite al Ministero numerose domande di permessi di ricerca su aree notevoli e nel 1947 il Consiglio superiore delle miniere unico organo competente in forza della vecchia legge mineraria italiana del 1927 nominò uno specifico Comitato di studio per eseguire le istruttorie sulle 400 domande affluite. Al termine della istruttoria il Consiglio superiore delle miniere proponeva l'accoglimento delle domande dopo una riduzione delle aree così come dallo specchio che segue:

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Area richiesta kmq.	Area proposta kmq.
A. G. I. P.	26.340	11.061
S. P. I.	24.824	9.764
S.I.R.C.I.	15.266	4.620
Società Montecatini	4.650	2.597
Gruppo Kotlenko	4.041	400
Società Edison	2.035	1.420
S.I.A.R.P.P.	1.725	1.710
Società Idrocarburi Nazionali	1.280	882
Società Zingoni	884	125
S.A.I.C.I.	222	222
S.E.M.S.A.	176	—
Società Marzotto	126	126
C.I.O.S.A.	17	—
Ditte minori	1.042	514
TOTALE (comprese le sovrapposizioni)	82.628	33.441

Circa l'80 per cento delle aree richieste per un totale di 33.500 chilometri quadrati veniva così proposto di assegnare a ricerca.

La distribuzione delle aree risultava all'evidenza di prudente equilibrio: infatti per il 33 per cento pari a chilometri quadrati 11.700 sarebbe andata ad enti statali; per il 30 per

cento pari a chilometri quadrati 10.500 ad imprese private italiane e per il 36 per cento a imprese con capitale misto straniero e italiano pari a chilometri quadrati 11.900.

Sommando tali presunte concessioni a quelle preesistenti il rapporto si presenta quindi come segue:

Enti statali	il 41 %	pari a Kmq.	2.176
Ditte italiane	il 29 %	pari a Kmq.	14.426

Ditte estere e a capitale misto il 30 per cento pari a chilometri quadrati 14.723 con un totale di chilometri quadrati 49.325 di territorio sottoposto e da sottoporre a ricerche.

Sorte particolare avevano avuto le concessioni di permessi di ricerca e di coltivazione in Sicilia dove in conseguenza dell'approvazione della legge regionale siciliana del 20 mar-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zo 1950, n. 30, vi fu uno sviluppo immediato di attività che alla data del 31 ottobre del 1955 ha consentito le risultanze seguenti per quanto riguarda la ricerca:

N. 21 permessi:	
di società private italiane	ha. 685.187 (50,85 %)
N. 14 permessi:	
di società a capitale prevalentemente straniero	» 306.170 (22,75 %)
N. 11 permessi:	
a società controllate dall'Ente nazionale idrocarburi	» 355.912 (26,40 %)
Totale	ha. 1.347.269 (100 %)

Le concessioni di sfruttamento e permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi accordate nel territorio peninsulare alla data del 31 ottobre 1955 sulla base della legge mineraria del 29 luglio 1927, n. 1443, sono le seguenti:

Gruppo « E.N.I. »	N. 2 concessioni		
	N. 15 permessi di ricerca		
		ha. 656.391	29,6 %
Aziende private nazionali	N. 42 concessioni		
	N. 284 permessi	ha. 1.372.367	61,9 %
Aziende miste con partecipazione di capitale straniero	N. 2 permessi	ha. 189.460	8,5 %
Totale		ha. 2.218.218	100,0 %

Con le concessioni successive la posizione di fatto si è dimensionata su basi peraltro diverse e ciò a seguito appunto di quanto accordato all'« E.N.I. » con la legge istitutiva del 1953 e sempre alla data del 31 ottobre 1955 ed ecco il complesso definitivo:

Gruppo E.N.I.:

	Ettari	Totale ettari
Zona di esclusiva « E.N.I. », in base alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, su terraferma (esclusi 500.000 ettari sul mare)	5.000.000	
N. 2 concessioni e N. 15 permessi di ricerca nell'Italia peninsulare ottenute sulla base della legge mineraria generale del 1927.	656.391	
N. 11 permessi di ricerca ottenuti dalla Regione siciliana sulla base della legge regionale 20 marzo 1950, n. 30	355.912	
	<hr/>	<hr/>
	6.012.303	69,6 %

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Ettari	Totale ettari	
Aziende private nazionali:			
N. 2 concessioni e N. 284 permessi di ricerca ottenuti nell'Italia peninsulare ed in Sardegna sulla base della legge mineraria generale del 1927	1.372.367		
N. 21 permessi di ricerca ottenuti sulla base della legge regionale siciliana del 20 marzo 1950, n. 30.	685.187	2.057.554	23,8 %
Aziende miste ed a capitale estero:			
N. 2 permessi di ricerca ottenuti nell'Italia peninsulare in base alla legge mineraria del 1927	189.460		
N. 1 concessione e N. 11 permessi di ricerca assegnati dalla Regione siciliana sulla base della legge 20 marzo 1950, n. 30.	379.648	569.108	6,6 %
Totale generale		8.638.965	100,0 %

A fianco di tanta intensa attività sta tutto quanto realizzato nelle imprese di raffinazione che se alla data del 1938 esprimevano una capacità complessiva di lavorazioni inferiori ai 3 milioni di tonnellate annue, al 1° settembre del 1955 raggiungevano i 28 milioni di tonnellate di grezzo con ingenti investimenti, sia di capitale privato nazionale che di capitale privato estero, in misura anche maggiore. La posizione dell'Italia in mezzo al meridione sulle rotte del petrolio proveniente dal medio oriente ha creato questa potente industria di raffinazione con tre raffinerie in Piemonte, 6 in Liguria, 10 in Lombardia, 4 nelle Venezie, 5 nell'Emilia Romagna, 4 in Toscana, 1 nel Lazio, 1 nelle Marche, 2 in Campania, 1 in Puglia e 3 in Sicilia.

LEGISLAZIONE COMPARATA SUL PROBLEMA DEGLI IDROCARBURI

Conosciuta che sia la somma delle ricchezze, degli interessi e delle iniziative oggetto di esame, indicata con equilibrata valutazione la condizione del nostro Paese nello specifico settore, è richiesto che prima di addentrarci nell'esame della legge che viene presentata al Senato dopo la sua approvazione da parte della Camera

dei deputati, sia data una scorsa alle leggi che regolano la materia nei vari Paesi del mondo con particolare riguardo alla posizione assunta dall'intervento dello Stato in quanto esso esprime la sua rivendicazione economica sulla ricchezza di cui trattasi.

La legislazione sugli idrocarburi nei vari Paesi del mondo che questo problema hanno affrontato per realtà o per fondata speranza di produzioni petrolifere, risente evidentemente delle singole impostazioni di sistema economico sul piano nazionale.

Si possono così distinguere tre gruppi di Paesi produttori in rapporto alla diversa impostazione legislativa fondamentale del particolare problema, e cioè:

Gruppo di Paesi a regime collettivistico nei quali la disciplina del settore dipende dalla impostazione totalitaria della pianificazione economica e dei rapporti fra Stato ed economia con esclusione quindi di ogni impostazione nazionalizzatrice, in quanto tutto il mondo economico operante in tale regime fa capo allo Stato.

Gruppo di Paesi nei quali pur esistendo un regime che conserva sul piano produttivo le linee della economia di mercato, hanno ritenuto di dover realizzare nel settore petrolifero un monopolio statale attraverso speciali enti pubblici.

Gruppo dei Paesi che ammettono il regime competitivo fra le aziende nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi.

Una situazione di eccezione è rappresentata dai Paesi del Medio oriente nei quali l'attività petrolifera si svolge in base ad accordi contrattuali fra i Governi di ciascuno di essi e le grandi compagnie petrolifere.

Per una esatta valutazione di quanto si è stabilito nelle leggi dei vari Paesi, bisogna tener presente il modo con cui lo Stato concedente partecipa nella concessione per lo sfruttamento del petrolio-gas e la forma con cui avviene questa partecipazione.

Al riguardo si può fare questa distinzione:

a) Paesi in cui lo Stato partecipa alla produzione con misura fissa incidente sulla produzione netta del giacimento;

b) Paesi in cui lo Stato partecipa con royalty crescente in relazione alla produttività del giacimento;

c) Paesi in cui lo Stato partecipa con royalties in scala crescente in relazione alla produttività di ciascun pozzo;

d) Paesi in cui lo Stato partecipa con royalties in misura variabile, inversamente proporzionale alla distanza dei centri di produzione dalla costa o dai principali centri di consumo;

e) forma mista di partecipazione statale attraverso l'imposizione di una royalty e di un successivo conguaglio — da effettuarsi a fine anno — sicché gli introiti dello Stato (sotto forma di royalty, tasse, diritti doganali, imposizioni dirette ed indirette) siano pari all'utile del concessionario depurato da tasse, royalty, ecc. (fifty-fifty);

f) Paesi in cui si applicano sistemi, con diversi criteri di applicazione nella royalty, a modifica di quelli precedentemente esposti.

Gruppo a)

La partecipazione in misura fissa sulla produzione netta del giacimento è la forma più estesamente usata dalle varie legislazioni e la misura della royalty normalmente applicata è quella del 12,5 per cento.

Tale forma hanno adottato, nella fase iniziale della ricerca tutti i Paesi, anche quelli

più ricchi di petrolio, di cui alcuni hanno poi modificato (una volta accertata la ricchezza dei giacimenti) la formula iniziale con altre più appropriate all'ambiente. La misura fissa della partecipazione statale alla produzione netta del giacimento è applicata, oggi, nei seguenti Paesi:

Austria, Isole Bahamas, Colombia, Costa-rica, Cuba, Danimarca, Honduras, Honduras Britannico, Haiti, India, Indonesia, Iraq, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan, Panama, Papuaasia, Qatar, Spagna, Turchia.

Gruppo b)

La royalty in scala crescente, in relazione alla produzione del giacimento, è stata applicata in Australia (dal 5 al 15 per cento).

La Francia, con la disposizione legislativa del 6 ottobre 1955 (la più recente legge petrolifera), ha adottato questo criterio con una scala per *tranches* che fissa la misura delle royalties dallo 0 al 14 per cento sulla produzione del giacimento.

Gruppo c)

La legge canadese è stata la prima a fissare la royalty scalare in rapporto alla produzione per singolo pozzo, stabilendo tre royalties (a seconda della capacità produttiva del pozzo): il 5, 12, 16 $\frac{2}{3}$ per cento della produzione netta salvata; e si è giunti a fissare la royalty del 16 $\frac{2}{3}$ per cento quando il prodotto netto salvato superi i 4.050 barili mensili, corrispondenti a 643.950 litri.

La situazione dell'Alberta è particolare, in rapporto agli interessi speciali che hanno gli americani ad accaparrarsi giacimenti in Canada, nonché alla particolare ricchezza di quei giacimenti.

L'afflusso di domande di permesso in Canada ha reso possibile, infatti, a quel Paese di elevare la royalty al 16 $\frac{2}{3}$ per cento.

Sicilia. — Il disciplinare aggiunto alla Legge Siciliana, prevede la possibilità di una royalty scalare per *tranches* dal 4 al 20 per cento, ma lascia alla discrezione della Regione di fissare effettivamente questa royalty in rapporto alle particolari condizioni del giacimento.

Tale scala, che indubbiamente è la più onerosa di quante fin qui applicate in materia di legge petrolifera, dovrà essere certamente modificata; altrimenti, ove venisse applicata (non lo è mai stata, finora), costituirebbe una barriera insuperabile per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi.

Gruppo d)

Appartengono a questo gruppo le royalties fissate in Columbia ed Equador, royalties che variano tra il 3 ed il 12,5 per cento per la Columbia e tra il 5 e l'11 per cento per l'Equador.

Gruppo e)

Questa royalty è quella comunemente denominata del fifty-fifty. Applicata nell'Iran, negli Stati Arabi, nel Venezuela, ad essa si è giunti dopo un primo periodo in cui la royalty era stata fissata in misura fissa sulla produzione del giacimento nel 12,5 per cento. Questa formula ha trovato applicazione nei Paesi a grande produzione.

Gruppo f)

Rientrano in questo Gruppo poche altre forme di royalty: ad esempio, quella in uso in Argentina, Cuba, ecc.

Ma conviene lumeggiare brevemente quella in uso corrente negli Stati Uniti, in cui, per quanto riguarda i terreni privati, è consuetudine applicare la royalty del 12,5 per cento sul prodotto (l'85 per cento della produzione statunitense proviene da terreni privati).

Anche per quanto riguarda i terreni demaniali, la royalty corrente è quella del 12,5 per cento. Vi sono, però, dei casi in cui, in relazione a strutture con produzioni già accertate, la concessione può essere praticamente « messa all'asta », con variazioni in più della royalty a quella normalmente in uso.

* * *

La società operanti negli Stati Uniti, come quelle operanti in Venezuela, Turchia, Francia, godono di particolari agevolazioni fiscali.

La più nota e normalmente applicata anche in altri Paesi, è quella in uso negli Stati Uniti, chiamata « depletion allowance », che è una esenzione della ricchezza mobile nella misura del 27,5 per cento sugli utili e che è considerata come un ammortamento delle ingentissime spese che richiedono le ricerche petrolifere.

* * *

L'esame dei vari sistemi di royalty o di interessenza da parte dei vari Stati, consente di trarre indicative considerazioni:

1) in tutti i Paesi, in una fase iniziale, si è applicata una royalty in misura fissa che, al massimo, ha raggiunto il 12,5 per cento anche laddove si potevano prevedere serie possibilità; in moltissimi Paesi, invece, è stata fissata in misura più ridotta, del 5 per cento ed anche del 3 per cento;

2) in alcuni Paesi solo dopo che si è potuto constatare una ricchezza straordinaria nei giacimenti, si è arrivati a modificare le leggi iniziali apportando rettifiche all'interessenza statale, ed in questi casi si è giunti a fissare la royalty nella misura fissa, mai superiore, al 16 2/3 per cento o la formula del fifty-fifty.

Solo in Canada ed in qualche zona particolarmente ricca degli Stati Uniti, si è giunti alle aste su territori in cui la produzione era già stata accertata in maniera sicura, arrivando allora a delle partecipazioni statali in aliquota superiore a quella del 16 2/3 per cento;

3) le più recenti leggi petrolifere sono quelle turca e francese, ed esse hanno potuto godere dell'esperienza che si era formata in altri Paesi. Particolarmente in Francia — ove si è provveduto con definitive disposizioni solo nell'ottobre scorso — nonostante che nel Paese si fossero già rinvenuti importanti giacimenti di idrocarburi, allo scopo di accelerare la produzione nazionale e dei territori oltremare, si è giunti a formulare una legge che incoraggia particolarmente la ricerca e fissa nella misura per *tranches* la royalty, in rapporto alle possibilità dei giacimenti, *tranches* che nel caso più elevato raggiungono il 14 per cento ma prevedono esenzioni per le basse produzioni e royalties adeguate per quelle intermedie.

Inoltre, la legge francese prevede varie forme di sgravio: in forma diretta od indiretta, in rapporto alla tecnica di estrazione, con un'esenzione fiscale, e si giunge perfino a prevedere la possibilità di ridurre le royalties ove la pressione fiscale venisse ad aumentare con altre leggi.

* * *

Tutto ciò premesso, ci sembra che senza procedere ad una analisi di dettaglio delle singole legislazioni come sopra riassunte possa essere utile allegare alla nostra relazione (vedi allegato) uno specchio assai accurato che riassume e pone in comparazione la « disciplina giuridica della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi nelle legislazioni straniere ».

Il quadro sinottico che mette in comparazione le varie norme è stato approntato dall'« E.N.I. » e realmente costituisce una preziosa guida per chiunque voglia cogliere in argomento anche le più minute differenziazioni delle varie legislazioni onde trarne indirizzo e giudizio per la via ritenuta più idonea per il proprio Paese.

PRECEDENTI SPECIFICI DEL DISEGNO DI LEGGE IN ESAME

Allorchè si è chiamati all'esame e formulazione di una nuova legge, dopo che si siano resi evidenti e la situazione di fatto degli interessi cui si vuole apprestare un appropriato ordinamento giuridico ed i valori economici e sociali che richiedono particolare tutela, dopo che si sia disposto uno studio di legislazione comparata sulla materia, occorre rifarsi ai precedenti legislativi che già eventualmente esistono.

Pertanto occorre preliminarmente accertare se la ricerca e la estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi è nel nostro Paese già oggetto di specifica regolamentazione e, se mai ciò non fosse, se esistano almeno precedenti di studio disposti con intendimento legislativo.

L'Italia ereditò dagli Stati preesistenti alla unificazione diverse leggi attinenti in genere all'attività mineraria, ma da quel tempo nulla di organico consentirono, in sede legislativa, i tentativi vari intervenuti fino al 1927 intesi a

formulare una legge che valesse per l'intero territorio nazionale.

Solo in quell'anno si ebbe una legge (regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443) intesa a regolare in modo unitario la intera materia della coltivazione delle miniere, compreso implicitamente l'assetto giuridico della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi (art. 2, comma a).

Oggi, quindi, finchè la legge in esame non sarà opera compiuta, la materia trova ancora il suo regolamento giuridico nella legge mineraria del 1927.

Tale legge, cui intanto va fatto riferimento per gli idrocarburi, accetta il principio della demanialità, cioè della proprietà riconosciuta allo Stato dei prodotti del sottosuolo, così come esplicitamente riconobbe più tardi l'articolo 826 c.c. che ha dichiarato le miniere patrimonio indisponibile dello Stato.

Sul presupposto del principio di demanialità la legge dispone un sistema di concessione ai privati per l'estrazione dei prodotti e detta norme, che oggi, alla stregua di raggiunte esperienze, si palesano indubbiamente inadeguate.

Si deve convenire anzitutto che la legge mineraria vigente, come giustamente ha ricordato il Ministro Cortese nel suo discorso alla Camera dei deputati, a chiusura del dibattito sugli idrocarburi, pecca di evidente incertezza del diritto.

Tutta la legge è dominata da una larga discrezionalità della pubblica amministrazione da un necessario e continuo intervento burocratico anche con potere di decisioni « insindacabili » (art. 15).

Tale carattere della legge non asseconda certo, ma piuttosto comprime e scoraggia l'iniziativa privata.

La legge del 1927 distingue, come quella in esame, la fase della ricerca da quella dello sfruttamento, ma non conferisce al ricercatore il diritto conseguente allo sfruttamento, non delimita l'estensione del permesso e lascia alla discrezione dell'amministrazione statale ogni possibilità di proroga del permesso iniziale nel periodo massimo di tre anni.

Anche la concessione di sfruttamento è accordata dal Ministero dell'industria con poteri discrezionali quanto all'estensione, durata e condizioni (art. 18) e (quel che è più) quanto

al soggetto, che, come già ricordato, non è di diritto di colui che ritrovò il giacimento, al quale, invece, rimane solo una ipotetica prelazione in rapporto ad eventuale riconoscimento di idoneità tecnico-finanziaria.

Il concessionario dovrà un canone in ragione di superficie ed una eventuale partecipazione dello Stato ai profitti.

Presenta dunque l'attuale regolamento giuridico minerario, nel quale è costretto quello specifico del settore degli idrocarburi, il difetto grave della mancanza di una norma chiara e precisa che *a priori* definisca i diritti ed i doveri degli operatori.

Da ciò l'opportunità che, alla luce delle prospettive che in tempi recenti si sono presentate per gli idrocarburi, si ponesse mano ad un adeguamento dell'ordinamento giuridico statuito con la legge del 1927, che, per lo specifico settore, riparasse alle deficienze della legislazione vigente.

Il primo accostamento al problema ebbe luogo nel novembre del 1947 ad opera di un Comitato ristretto del Consiglio superiore delle miniere.

La relazione elaborata da detto Comitato e presentata il 20 aprile 1948 infatti, mentre formulava proposte per la ripartizione delle aree fra le numerose richieste di permessi intervenuti già dal 1946, proposte quindi intese a mettere ordine nella incerta situazione conseguente all'eccesso di discrezionalità determinato dalla legislazione in atto, avanzava richiesta di emanazione di nuove norme di legge, che, derogando alla legge mineraria del 1927, regolassero a sè il settore degli idrocarburi.

In esito all'indirizzo dettato dalla predetta relazione il Ministro dell'industria preparava un disegno di legge, che passato nell'aprile 1949 all'esame del Consiglio dei Ministri, non otteneva tuttavia l'approvazione necessaria.

Fu solo nel 1950 che si ebbe un primo regolamento speciale della materia.

La Regione siciliana in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto regionale provvede con legge 20 marzo 1950, n. 30, a regolare il settore idrocarburi in deroga alla legge mineraria del 1927, con chiaro intendimento di incoraggiare la messa in valore delle risorse di petroli e di gas metano di quell'isola.

A tal fine, mentre da un lato regolò i permessi di ricerca e di sfruttamento in modo da evitare la formazione di situazioni di privilegio, provvide, per prima, a stabilire il diritto del ricercatore ad ottenere la concessione dello sfruttamento, assistendolo altresì con efficaci garanzie, così da alimentare realmente negli operatori, italiani o stranieri, l'interesse alla iniziativa.

La struttura della legge secondo la duplice finalità è palese nelle norme che regolano sia i permessi di ricerca, sia il regime delle concessioni.

I permessi hanno la durata non superiore a tre anni, sono prorogabili per due volte per altri tre anni, sempre che il ricercatore abbia ottemperato agli obblighi connessi al permesso. I singoli permessi non possono estendersi ad area continua superiore ai centomila ettari ed il limite vale sempre anche quando trattasi di più permessi ad uno stesso concedente.

I due periodi di proroga comportano automaticamente ogni volta la riduzione del venti per cento dell'area.

Il permissionario deve presentare il programma di lavoro indicando l'impegno finanziario minimo, deve impegnarsi all'inizio dei lavori di esplorazione entro due anni dalla pubblicazione del decreto ed entro tre dei lavori di perforazione in profondità; deve corrispondere in via anticipata lire cento per ettaro quale diritto: se egli ha adempiuto ai suoi obblighi ha diritto ad ottenere la concessione dei giacimenti scoperti e di quelli che pure successivamente scoprisse nell'area di concessione.

La concessione è data per venti anni ed è prorogabile fino a trenta.

Un disciplinare tipo assiste la concessione circa i programmi di sviluppo del giacimento.

Dal concessionario è dovuto un corrispettivo annuo di lire cinquecento per ettaro ed un canone annuo in natura od in denaro (royalty) compreso tra il quattro ed il venti per cento della produzione netta annuale del giacimento.

In concreto i livelli della royalty in Sicilia sono fissati nel 12,50 per cento fino ad una produzione di quattrocentocinquanta tonnellate per pozzo-mese, nel sedici per cento fino a novecento tonnellate, nel diciotto per cento fino a milletrecentocinquanta tonnellate e nel venti per cento oltre detto limite.

Così, a grandi linee, la prima legge sugli idrocarburi: ma è legge limitata ad una sola regione.

Solo nel 1951, salvo una proposta del senatore Montagnani del 1950 intesa alla istituzione di un monopolio degli idrocarburi che non ebbe seguito, si ebbe da parte del Governo la presentazione al Parlamento di una nuova disciplina giuridica in materia, con tre disegni di legge del Ministro dell'industria onorevole Togni, coordinati al fine di una completa sistemazione.

Sono i disegni di legge n. 2092, n. 1840, e n. 1201.

Il primo disegno di legge riguardava la ricerca, da effettuarsi su superfici superiori ai tremila ettari, il secondo provvedeva a disciplinare la costruzione e l'esercizio degli oleodotti e dei metanodotti e le concessioni relative, il terzo infine prevedeva l'istituzione dell'« E.N.I. »: di un ente pubblico cioè al quale riferire tutte le attività dello Stato nel settore per gran parte della pianura padana.

Prima che scadesse la precedente ultima legislatura, arrivò in porto il solo progetto di legge riguardante la costituzione dell'« E.N.I. » e però, come si vedrà in appresso, il disegno di legge 2092 costituirà il fondamentale punto di partenza della legge che è ora al nostro esame.

La legge 10 febbraio 1953, n. 136, dà vita all'« E.N.I. », Ente Nazionale Idrocarburi.

L'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di carattere nazionale nel settore, con la riorganizzazione di tutte le precedenti aziende pubbliche già operanti.

L'« E.N.I. » ha l'esclusiva per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi in tutta la pianura padana, ad eccezione della zona del Polesine.

Trattasi di superficie complessiva di cinque milioni di ettari in terra ferma e di 500.000 ettari sul mare. Con la costituzione dell'« E.N.I. » il primo passo in sede nazionale per un nuovo assetto giuridico del settore degli idrocarburi in deroga alla legge mineraria del 1927 era fatto.

Ma il seme gettato con il progetto di legge Togni n. 2092 non doveva rimanere sterile e l'iter legislativo che il progetto seguì fino alla

fine dell'ultima legislatura, servì a porre in evidenza le linee costruttive, a determinare orientamenti, ad incrementare gli studi.

La pregevole relazione dell'onorevole Quarello, in sede referente alla Camera, pose in evidenza i criteri informativi del progetto sostanzialmente intesi a ridurre la discrezionalità della pubblica amministrazione, così come in atto in forza della vigente legge mineraria del 1927; a stimolare ed incoraggiare il progredire delle ricerche con il concorso quanto maggiore possibile di imprese attrezzate e di adeguati mezzi finanziari in modo che si accendesse una utile emulazione fra le stesse e si evitasse ad un tempo accaparramento di posizioni, senza vera volontà di acquisire, nell'interesse comune e nel modo più sollecito, la nuova ricchezza.

Tali i criteri informatori del progetto di legge, non disgiunti da una finalità coordinatrice dell'iniziativa privata, con l'attività stessa dell'Ente di Stato (« E.N.I. ») titolare del monopolio in atto nella Pianura del Po.

Con la relazione Quarello, la decima Commissione industria della Camera, ebbe a chiudere i suoi lavori per la trasmissione in Aula, e, come già avvertito, la legge decadde per fine della legislatura.

Il progetto fu ripreso dal successivo Governo con il Ministro dell'industria onorevole Malvestiti di concerto con il Ministro di grazia e giustizia onorevole Azara, al punto di esame in cui era rimasto con la chiusura della legislatura alla data del 17 novembre 1953.

L'elaborazione della Commissione della Camera in sede referente non era pertanto rimasta vana. Il primo progetto Togni nella nuova edizione presentava consolidati quei caratteri di organicità, di certezza del diritto, di coordinamento dell'esigenza dell'ente di Stato con quelle della iniziativa privata, caratteri distintivi tutti richiesti perchè fosse stimolato al massimo il concorso delle imprese, perchè realmente potesse prendere avvio senza pericolo di ulteriori attese l'opera di ricerca.

Invero, abbandonando il criterio forse da taluni ritenuto preferibile, della istituzione di un monopolio di Stato anche a ragione della imponenza dei mezzi che sarebbero occorsi, mentre appariva di indubbia utilità valersi delle esperienze e dei risultati raggiunti dall'ente

di Stato, solo un contemperamento delle due possibilità, l'iniziativa privata e quella dell'Ente statale, dava affidamento di raggiungere i migliori risultati.

Il nuovo cammino del disegno di legge n. 346 riprendeva ancora alla 10^a Commissione della Camera in sede referente nel giugno 1954 e proseguiva prima della sua trasmissione in Aula con lungo riesame che terminò solo nel giugno 1956.

Le conclusioni di principio cui la 10^a Commissione della Camera pervenne nella nuova elaborazione furono: "la conferma che la Valle Padana restasse riservata all'« E.N.I. » e che nel resto del Paese fosse istituito un regime di concorrenza fra le aziende private e lo stesso « E.N.I. »".

Intanto nel Paese i ritrovamenti di giacimenti nell'Abruzzo alimentavano sempre più l'interesse alla ricerca degli idrocarburi, e le polemiche sorte nell'opinione pubblica per la maggiore attualità che il problema andava assumendo, determinavano una più sentita urgenza che al fine fosse posta in chiara linea la politica da seguire di fronte all'incalzare delle richieste di nuovi permessi di ricerche.

Pur di fronte al faticoso cammino della legge il Governo aveva ritenuto di sospendere il rilascio di permessi richiesti in conformità alla vigente legge mineraria: tale fatto certo non giovava ai fini di mettere in grado l'iniziativa privata di operare, con danno evidente per la nostra economia. Di conseguenza, il Consiglio delle miniere proponeva che si continuasse il rilascio di permessi di ricerca in aderenza ai nuovi criteri previsti dalla stessa legge di elaborazione, con l'obbligo per i permissionari di accettare tutte le nuove disposizioni che fossero intervenute di poi in forza di essa.

Rimaneva invece impregiudicato il problema delle concessioni per lo sfruttamento che, come ebbe a precisare il Ministro alla 10^a Commissione della Camera, non sarebbero state accordate fin tanto che non fosse stato risolto con ulteriore esame il problema della fissazione delle royalties.

Senonchè l'iter della legge non si era ancora completato per una discussione politica, tanto che il Ministro Cortese poneva mano ad una rielaborazione del progetto e ne dava comunicazione alla Camera dei deputati, in occasione

della discussione del bilancio del Ministero dell'industria nella seduta del 28 gennaio 1955.

Tale rielaborazione, che si compendia in un testo di emendamenti, veniva portata alla conoscenza della 10^a Commissione della Camera nel novembre 1955 e praticamente costituiva un nuovo elaborato.

Tale nuovo testo, con le ulteriori modifiche che si ebbero a seguito dei lavori della 10^a Commissione, come progetto della stessa, costituì la base della discussione in Aula dell'altro ramo del Parlamento.

Or è a chiedersi: la nuova formulazione ha sostanzialmente innovato in confronto al primitivo progetto di legge?

Le principali innovazioni che si appalesano dal confronto dei due testi riguardano:

- 1) la conferma all'Ente nazionale idrocarburi della sua particolare posizione;
- 2) il regime fiscale delle concessioni;
- 3) i limiti territoriali permessi;
- 4) i limiti territoriali delle concessioni ed i criteri per il loro rilascio;
- 5) la reversione obbligatoria allo Stato delle aree intercedenti tra le concessioni e la adozione della procedura del pubblico incanto per la loro nuova aggiudicazione.

Dal nuovo testo proposto dal ministro Cortese, l'« E.N.I. » vide accentuata la sua preminente posizione: l'« E.N.I. » infatti non è vincolato ai limiti relativi al massimo delle aree e ad esso inoltre lo Stato può assegnare le aree retrocesse senza il ricorso all'incanto, le quali aree poi, in caso di diserzione dell'asta, vengono senz'altro accordate all'« E.N.I. ».

Circa il limite dei permessi, il nuovo testo reca norme atte ad evitare collegamenti tra persone e società e, introducendo il principio della non contiguità dei permessi ottenuti da un medesimo titolare (considera contigue le aree a distanza inferiore ai cinque chilometri) vuole impedire che sia elusa la norma che determina il limite dei permessi stessi a 150.000 ettari per regione ed a 300.000 per tutto il territorio nazionale.

Per le concessioni sono pure fissati dei limiti, cioè il massimo di 3.000 ettari per concessioni ed il massimo di 80.000 al concessionario di più concessioni.

È riconfermato il principio della non contiguità, come già per i permessi, fissando la distanza minima di un chilometro ed infine è stabilito che l'area delle concessioni deve essere di ben definita configurazione geometrica, rettangolare o quadrata.

Sono riservate allo Stato le aree comprese fra quelle date in concessione e si dà allo Stato di poterne disporre per aggiudicazione mediante pubblica asta od a Enti pubblici.

Tale riserva costituisce per vero una sostanziale innovazione, perchè toglie allo scopritore del giacimento la possibilità di sfruttamento per la sua completa estensione, mentre altri operatori potranno essere chiamati ad agire in esso, come conseguenza del sistema delle fasce.

La retrocessione obbligatoria delle aree intercedenti tra l'una e l'altra concessione innova pertanto sensibilmente, in confronto al testo originario.

Indubbiamente gli emendamenti del ministro Cortese giustificarono la richiesta, che in sede di Commissione alla Camera fu fatta, perchè fosse riaperta la discussione generale.

Essa venne evitata, tenuto certo conto del faticoso iter che la legge già aveva compiuto, e fu invero provvido consiglio, mentre si provvede meglio con la costituzione di un Comitato ristretto, cui fu commesso di predisporre un testo coordinato a valere per le definitive decisioni.

Esse furono confortate da un prezioso parere della 4ª Commissione finanze e tesoro che valse a riportare il regime fiscale al sistema delle royalties a tasso progressivo, in relazione alla produzione giornaliera di ciascun pozzo.

Onorevoli senatori, pur con la maggior brevità consentita dalle fasi contrastanti di un affaticato cammino, del quale si son volute cogliere e le ansie tormentose ed i pensosi silenzi, era necessario che rappresentassimo a voi la via fin qui percorsa della legge, prima di adentrarci ad un esame di dettaglio.

Solo conoscendola è possibile passare a decisioni di merito: la comparazione delle impostazioni iniziali, con le finali conclusioni dei lavori dell'altro ramo del Parlamento, può orientare il nostro definitivo giudizio. Esso prima ancora di riguardare la norma singola

dovrà attendere ai principi informativi della legge, alla sua struttura ed alla idoneità che essa dimostri per il sollecito conseguimento del fine precipuo che sembra indiscusso doversi ravvisare nella ordinata ed efficiente acquisizione della specifica ricchezza, cui il Paese guarda con palesi speranze.

VALUTAZIONE ED ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

Confidano i relatori che quanto fin qui esposto sia valso a determinare una esauriente cognizione di elementi di fatto, capace di configurare la somma degli interessi e dei valori da considerare e regolare, così che resti conseguente la valutazione della legge in relazione alle finalità che essa si prefigge.

Per tale valutazione e prima dell'esame di dettaglio occorre indugiarsi, sia pure brevemente, a considerare le tipiche strutture della legge stessa, i suoi tratti caratteristici.

Quali dunque le linee fondamentali della legge?

1) non è stato accolto il principio di fare degli idrocarburi *un monopolio dello Stato*, nazionalizzando il settore.

2) La legge attua un *contemperamento tra la iniziativa privata e l'iniziativa dell'Ente pubblico*, e tenuto conto per altro della situazione giuridica già in atto (legge 10 febbraio 1953 costitutiva dell'« E.N.I. ») conserva il monopolio all'Ente di Stato per la pianura Padana (Art. 1).

3) La legge sottrae la materia *alla discrezionalità della pubblica amministrazione* quale invece era nella legge mineraria del 1927, che forma tuttora l'unico regolamento legislativo in argomento, e dà quindi la certezza del diritto, dettando per gli operatori economici norme e garanzie che diminuiscono i gravi rischi di una impresa che sempre richiede imponente mezzi e di organizzazione.

4) La legge ha palese *carattere di aderenza a fini produttivistici* e, innovando in ciò decisamente in confronto alla legge mineraria del 1927, seguendo anche l'esempio della legge siciliana, dà al *titolare dei permessi di ricerca*,

la certezza di poter provvedere poi alla coltivazione del giacimento.

5) Tale diritto al ricercatore costituisce un evidente incentivo produttivistico: tuttavia, l'attività degli operatori economici resta sempre distinta dalla legge in due fasi: *quella di ricerca e quella di coltivazione*, le quali, pur avendo un regolamento analogo per ciò che si attiene allo svolgersi del lavoro ed al controllo dello Stato, si distinguono poi per il diverso contenuto oggettivo.

6) Il regime fiscale adottato è quello della *royalties*, cioè della corresponsione allo Stato di una parte della produzione lorda, rimanendo per altro dovute, in aderenza al principio della generalità dei tributi, le ordinarie imposte.

7) Riserva allo Stato aree prefissate e determina una forma prestabilita (rettangolare o quadrata) per le aree da concedersi, così creando una disponibilità anche larga, di aree che lo Stato ridistribuirà con la forma dell'incanto, o potrà accordare all'« E.N.I. » nel caso di diserzione delle aste.

8) Tien conto dell'interesse delle Regioni, riservando *un terzo della royalties sulla produzione di idrocarburi effettuata in territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno* alla Regione in cui i territori si trovano per essere utilizzati dalla Cassa nel settore dell'industrializzazione in aggiunta agli interventi ordinari.

9) Al fine di stimolare la concorrenza la legge detta norme atte ad evitare l'accumulo di permessi e di concessioni in capo ad uno stesso titolare ed introduce il principio della non contiguità delle aree: prevede anche proroghe dei termini, sia per i permessi di ricerca, sia per le concessioni di coltivazione.

10) Detta norme particolari per l'« E.N.I. », richieste dalla esigenza di coordinare la sua attività, regolata dalla apposita legge istitutiva, con le nuove norme.

11) Istituisce l'*Ufficio nazionale minerario* degli idrocarburi alle dipendenze del Ministero dell'industria, con sezioni territoriali a Bologna, Roma e Napoli ed il Comitato tecnico degli idrocarburi, quale organo di consulenza tecnica; dispone la pubblicazione di un bollettino, per assicurare la pubblicità delle richieste di concessione e di tutti gli atti amministra-

tivi in materia, evidente salvaguardia della finalità di alimentare la concorrenza e di consacrare la serietà dell'operato della pubblica amministrazione.

Tali le linee fondamentali della legge, come si evincono dall'esame di dettaglio dei singoli articoli.

Da quell'esame non emergono elementi che contrastino con i principi informatori del progetto.

CAPITOLO I

OGGETTO DELLA LEGGE

L'unito articolo del capo I (Art. 1) determina l'oggetto della disciplina giuridica cui la legge provvede.

Indicando in modo espresso che essa riguarda la ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ne fissa l'oggetto tenendo conto della situazione giuridica in atto nel Paese in virtù della legge 10 febbraio 1953, n. 136, con la quale è stato costituito l'« E.N.I. » e di quella della Regione Siciliana 20 marzo 1950, n. 30, che regola l'attività specifica in Sicilia.

L'articolo infatti, in modo esplicito, richiama la legge istitutiva dell'« E.N.I. », confermandone così l'esclusiva nella zona ad esso riservata, mentre, affermando che la ricerca e la coltivazione restano sempre soggette, oltre che alle disposizioni di questa legge, a *quelle con essa non contrastanti*, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore, implicitamente riconosce la validità della legge siciliana, che per le finalità che si propone e per i principi che la informano non è certo in contrasto con la legge in esame.

Appare così delineata nel primo articolo la applicabilità territoriale della legge.

L'espressione letterale dell'articolo ha trovato accoglimento nell'altro ramo del Parlamento, così come presentata da quella 10ª Commissione, ancorchè un rilievo di notevole importanza fosse stato mosso dall'onorevole Secca nel parere steso per la Commissione finanze e tesoro. Potrebbe infatti la formulazione dell'articolo, far ritenere che esso valga non solo e tanto per riconfermare la esclusiva dell'« E.N.I. » per la Valle Padana, ma altresì per

sottrarre detto territorio all'applicazione di tutte le norme della legge in esame e pure quindi determinare per l'« E.N.I. » una eccezione per quanto riguarda gli oneri fiscali.

Realmente l'espressione poteva forse essere più precisa, per modo che la riconferma dell'esclusiva dell'« E.N.I. » per la Valle Padana apparisse, con termini indicativamente positivi e non interpretabile con ampiezza maggiore di quella consentita dal contenuto proprio di quelli usati.

Si può convenire tuttavia, che tutto il contesto della legge escluda ogni interpretazione della riferita formulazione del primo articolo, diversa da quella di voler essa, solo, riconfermare l'esclusiva territoriale dell'« E.N.I. » per la Valle Padana, nel quadro generale del nuovo regolamento giuridico della materia.

CAPITOLO II DELLA RICERCA

La ricerca, primo aspetto dell'oggetto della legge, trova nel capo secondo la sua disciplina particolare quanto ai soggetti, quanto ai limiti territoriali, quanto alle condizioni tutte di svolgimento dell'attività stessa.

Il permesso accordato dal Ministero dell'industria e commercio è il titolo previsto dalla legge per l'inizio dell'attività di ricerca.

Esso è rilasciato solo a cittadini italiani, od a società aventi sede in Italia, che dimostrino, anche con il programma di lavoro che intendono svolgere, di possedere adeguata capacità tecnica ed economica.

La Camera ha accettato il principio di escludere gli operatori stranieri, mentre il testo legislativo originario (progetto Malvestiti) prevedeva il rilascio di permessi anche ad essi.

Invero è da ritenere ciò particolarmente opportuno al fine di evitare che la diversa posizione giuridica degli stranieri, di fronte alla legge italiana, potesse costituire motivo di gravi problemi di diritto e determinare remore alla attività di ricerca.

L'articolo 2 al secondo comma risolve il problema del concorso delle domande e, innovando in confronto alla prassi sempre seguita per i permessi in campo minerario, basata sul

criterio della priorità di presentazione delle domande, stabilisce che la preferenza venga accordata al richiedente che presenti un programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione.

È garanzia che l'espressione usata dalla legge non consenta l'attuarsi di una discrezionalità nella concessione dei permessi, la condizione dell'esame e del parere sul programma di lavoro da parte del Comitato tecnico per gli idrocarburi che la legge stessa istituisce.

Con emendamento aggiuntivo al testo della Commissione, la Camera introdusse per altro il criterio della priorità delle domande nel caso di parità delle altre condizioni.

L'articolo 3 della legge regola i limiti di superficie del permesso (comma 1), i limiti di area per ciascun permissionario (comma 2) e la contiguità dei permessi.

Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per aree superiori a 50.000 ettari, e ad una stessa persona fisica o giuridica non possono essere accordati direttamente od indirettamente permessi di ricerca, per area complessivamente superiore ai 300.000 ettari per l'intero territorio nazionale e ai 150.000 in una stessa regione.

Al limite di ogni singolo permesso (50.000) è tenuto anche l'« E.N.I. » mentre non si applicano all'« E.N.I. » i limiti territoriali per regioni e per l'intero territorio statale (articolo 35 secondo comma).

Il comma 2° prevede espressamente che i permessi non possano essere contigui, ritenendo tali quelli che distino fra loro meno di 5 chilometri.

L'« E.N.I. » è pure escluso dalla applicazione della non contiguità dei permessi.

La norma della non contiguità, che ha riscontro in legislazioni estere, mira evidentemente ad impedire accaparramenti di aree contigue nei territori ritenuti più particolarmente buoni.

I limiti territoriali di 150.000 per regione e di 300.000 ettari per il territorio nazionale potrebbero, come ognuno s'avvede, essere facilmente elusi qualora non fosse chiarito dalla legge stessa, in modo non equivoco, che le imprese richiedenti permessi siano effettivamente indipendenti.

È pertanto di palese rilievo l'esame dei rapporti che possano intercorrere tra i diversi permissionari.

Per tale esame soccorre il comma terzo dell'articolo 3 che ha tolto ogni possibile incertezza, quale sarebbe potuta derivare da espressioni generiche che solo indicassero un vincolo di controllo o di collegamento tra le imprese.

È ben vero che l'articolo 2359 C.c., al capoverso, qualifica e spiega il termine di « società controllate » e però non si può escludere che senza una specificazione *ad hoc* la stessa difficoltà di determinare in concreto gli elementi cui l'articolo 2359 C.c. fa riferimento (la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie e l'influenza derivante da vincoli contrattuali) non potesse lasciare adito ad evasioni ed abusi, in contravvenzione ai limiti che la legge fissa.

Per il computo dei limiti massimi fissati dalla legge si dovrà pertanto tener conto dei permessi concessi a persone o società che siano titolari della maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque di un numero di azioni che assicuri la maggioranza nelle assemblee ordinarie della stessa società; si dovrà altresì tener conto dei permessi concessi a società di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o nella quale egli sia sicuro della maggioranza dei voti nelle assemblee; infine dovranno essere computati i permessi concessi a persone o società che per particolari accordi contrattuali esercitino speciale influenza sul richiedente o siano sotto la di lui dominante influenza e dei permessi rilasciati a società soggette allo stesso controllo cui è sottoposto il richiedente.

* * *

Gli articoli 4 e 5 della legge fissano le modalità atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 3 sui limiti dei permessi, obbligando il richiedente, sotto pena di revoca del permesso, senza alcun indennizzo, a dichiarare contestualmente alla domanda di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3 e ad indicare i permessi dei quali nei suoi confronti debba operarsi il computo per il cumulo.

Analoga dichiarazione deve essere fatta durante il godimento del permesso, qualora si verificino condizioni che modifichino il computo.

* * *

L'articolo 6 determina la configurazione dell'area di ricerca: ad evitare che una configurazione irregolare dell'area di ricerca possa consentire il conseguimento di permessi solo per aree geologicamente ritenute più interessanti, così ostacolando le operazioni di ricerca sulle aree adiacenti, la legge stabilisce che l'area debba essere di forma quadrata o rettangolare; e in questo caso, che il lato minore non sia inferiore ad un quarto del lato maggiore.

Un simile dettato della legge ha dato luogo a non poche discussioni, ritenendosi che il rigore della forma geometrica possa costituire una gravosa limitazione con conseguente scoraggiamento dell'attività esplorativa.

Le difficoltà potevano forse essere superate stabilendo, come in alcune legislazioni straniere, che l'area dovesse avere configurazione geometrica più regolare possibile, specie se trattasi di aree residue ed anche forse stabilendo un orientamento obbligato per evitare il formarsi di zone morte.

Solo l'esperienza specifica che verrà fatta per il nostro Paese potrà forse, in prosieguo, dire se possano meglio valere altre formule adottate in Paesi ove, è indubbio, esistono situazioni geofisiche diverse e dove la disponibilità di vaste regioni, non ancora conosciute, consente una maggiore larghezza e libertà di iniziativa.

Fa eccezione al rigore della forma la coincidenza per un solo lato con la frontiera dello Stato.

È opinione peraltro dei relatori che in questa materia, senza novare il testo della legge così come ci perviene dalla Camera, sia nella possibilità dell'Amministrazione concedente i permessi di ottenere che gli stessi risultino al massimo possibile impostati con un orientamento parallelo delle aree.

Infatti gli Organi dell'Amministrazione concedono i permessi dopo una istruttoria tecnica, ed il diritto di precedenza e di priorità in rapporto alla data di richiesta, opera soltan-

to quando l'Amministrazione riconosca ed affermi che esiste una parità di condizioni e non esclude un coordinamento e condizionamento dei permessi secondo sia suggerito da chiara esigenza di carattere tecnico.

Non possono mancare in concreto possibilità di intervento persuasivo al fine di ottenere, nell'interesse della razionale disposizione dei permessi di concessione, che il parallelismo in sostanza si concreti e si realizzi.

Gli articoli 7, 8 e 9 regolano i limiti di tempo dei permessi di ricerca.

Il permesso è accordato per tre anni e può essere prorogato per due volte, per un biennio ciascuno, se il permissionario ha assolto agli obblighi derivanti dal permesso.

Per la proroga è previsto un maggior rigore quanto ai programmi che devono essere più particolareggiati, ciò evidentemente in relazione alle acquisite esperienze delle prime ricerche, ed a prova che realmente il ricercatore ha operato con intendimenti seri e conclusivi.

Le modalità di dettaglio fissate negli articoli 8 e 9 hanno la chiara finalità di far sì che il permesso non resti un semplice titolo nominale, ma diventi lo strumento effettivo di una iniziativa cui è legato l'interesse sostanziale dell'economia nazionale, acquisire cioè la sicura conoscenza dell'esistenza di ricchezza da sfruttare nell'interesse comune.

Le modalità in detti articoli regolate sono da ritenere, ad avviso dei relatori, adeguate allo scopo.

Così sembra ai relatori sia da ritenere congrua la misura dei canoni fissi da corrispondere allo Stato per il permesso come fissato dall'articolo 10.

Gli articoli 11 e 12 regolano la riduzione e le rinunce alle aree.

L'argomento, che già ha avuto grande rilievo nella prima elaborazione della legge, è indubbiamente di notevole importanza e se pure il principio è accolto dalla maggior parte delle legislazioni in materia, si presentano certo non lievi difficoltà nella concreta applicazione.

La riduzione del 25 per cento dell'area per ogni proroga stabilita per aree continue (2° comma art. 12) può effettivamente costituire una restrizione, a volte gravosa, specie se le

prime ricerche avessero resi evidenti punti di particolare interesse, lontani tra di loro.

D'altra parte, specie per quanto riguarda le rinunce non si potrebbe prescindere dalla esigenza della riduzione per aree continue che da una garanzia di regolarità nella generale attività di ricerca.

CAPITOLO III.

DELLA COLTIVAZIONE

Già si è posto in rilievo la impostazione tutta nuova dell'attuale legge in confronto a quella mineraria del 1927, con la quale si statuisce il diritto del permissionario, che sia stato fortunato nel ritrovamento di un giacimento, alla concessione della coltivazione.

Cade in proposito, con la nuova legge, la discrezionalità dell'Amministrazione e l'operatore economico troverà nell'accettazione del nuovo principio un indubbio incoraggiamento ad una impresa, che, nella fase della ricerca, è dominata dal solo rischio.

L'articolo 13 fissa le condizioni per l'ottenimento della concessione. Prima condizione è che il rinvenimento degli idrocarburi liquidi o gassosi si presenti in quantità commerciali.

Si potrebbe obiettare al riguardo che la valutazione sulle « quantità commerciali » possa prestarsi ad un ritorno di discrezionalità dell'Amministrazione.

Non sembra ad avviso dei relatori che la obiezione abbia consistenza, perchè la espressione non può che indicare una entità economica che a ragion veduta e sulla scorta di esperienze tecniche ben conosciute, possa giustificare una utile organizzazione industriale e commerciale.

Seconda condizione dettata dalla legge nell'indicato articolo è il termine di presentazione della domanda di concessione dell'area, 120 giorni dal ritrovamento.

È un termine a pena di decadenza, nè potrebbe essere diversamente, sol che si pensi che la ricchezza rivenuta non è del ricercatore e che quindi è interesse della collettività che venga al più presto messa a disposizione della stessa.

Infine è pure condizione per la concessione della coltivazione che il richiedente abbia

adempito a tutti gli obblighi che il permesso comportava.

Per la concessione di coltivazione, come per il permesso di ricerca si propone il problema dei limiti territoriali.

Gli articoli 14, 15, 16 e 17 vi provvedono in analogia con quanto disposto per i permessi.

La concessione di coltivazione non deve essere superiore ai 3.000 ettari e non è ammesso il cumulo di concessioni ad una stessa persona, ente o società direttamente od indirettamente per una estensione di oltre 80.000 ettari.

Come per i permessi è prevista la forma rettangolare o quadrata, salvo che per il lato che coincide con la frontiera dello Stato, ed il computo del cumulo e le relative modalità di accertamento (art. 15, 16 e 17) son regolate allo stesso modo.

L'articolo 14 al terzo comma, regola chiaramente il problema delle aree intercedenti tra le concessioni.

Il problema, è stato risolto con l'adozione del principio delle fasce. È riservata infatti allo Stato la fascia continua di 1 Km. di larghezza adiacente al perimetro della concessione, larghezza che viene ridotta proporzionalmente quando l'area della concessione è inferiore ai 3.000 ettari.

* * *

L'articolo 18 regola i limiti di tempo delle concessioni: venti anni prorogabili fino a 30, se già son decorsi i due terzi del primo periodo e se il concessionario ha provveduto interamente al programma di coltivazione.

Le norme di carattere tecnico sono pure fissate in analogia a quanto stabilito per i permessi ed in particolare è stabilito che la concessione possa prevedere obblighi specifici relativi alla coltivazione degli idrocarburi gassosi a cautela di eventuali possibilità future di coltivazione di idrocarburi liquidi.

Con gli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 la legge provvede al regolamento degli oneri fiscali.

Quanto esposto trattando la legislazione comparata e quanto ricordato in sede di esame dei precedenti legislativi del disegno di legge, co-

stituisce la premessa utile per valutare la strada scelta per l'ordinamento fiscale della materia.

Certamente nel tema, quando si giunge a fissare la natura, il tipo e la misura degli oneri finanziari, il dibattito si fa più serrato e complesso.

È in questa sede che nascono le difficoltà di trovare un equilibrio che valga a non compromettere l'interesse del pubblico bene e nel contempo a non scoraggiare la privata iniziativa.

Soprattutto la misura della partecipazione dello Stato al prodotto della coltivazione accende le discussioni ed a volte si può avere l'impressione, seguendo il tema anche sulla scorta delle discussioni intervenute nell'altro ramo del Parlamento, che ogni tesi presenti aspetti e considerazioni accettabili.

Solo l'esperienza potrà dire, specie quanto la misura, se la legge abbia fissati limiti di equilibrio, tenuto conto che per l'Italia trattasi di un primo serio esperimento, che nel Paese già opera su vasta zona un Ente di Stato, che in Sicilia già vige una legislazione regionale, che infine, pur nella fondata speranza che per i chiari indici acquisiti si può avere sui risultati di una intensificata ed accelerata attività di ricerca, non possiamo considerare il nostro Paese, purtroppo, a pari di altri, all'evitanda, ricchi del prezioso elemento.

Il sistema fiscale adottato dalla legge è quello delle royalties in natura oltre al canone fisso di L. 1.500 per ettaro all'anno.

Le royalties sono determinate in scala progressiva basata sulla produzione giornaliera per pozzo, tonnellate-giorno.

Il Governo aveva originariamente proposto una misura che la Commissione della Camera ritenne nella sua maggioranza eccessivamente onerosa, specialmente per gli scaglioni più bassi.

Non sono mancate le voci per rilevare, pur dopo le riduzioni approvate nel testo che viene a noi dalla Camera, che le royalties sono ancora alte e forse il rilievo non è completamente infondato, se si tiene conto degli altri oneri fiscali cui pure le imprese saranno soggette.

Ma ad avviso dei relatori non può ciò costituire un serio ostacolo per un sollecito avvio all'opera di ricerca e di coltivazione, che

in prosieguo, potrebbe forse essere anche facilitata con il favorire fiscalmente i reinvestimenti di utili nell'ulteriore opera di ricerca e coltivazione.

Ed invero, la constatazione che la legislazione italiana, anche se ultima nella serie delle altre che l'hanno preceduta pressochè in tutte le parti del mondo, sia dal punto di vista degli interessi dello Stato la più riguardosa, non può non motivare qualche riflessione nel senso che ne risulti meno incoraggiato lo sforzo di ricerca che deve precedere lo stadio della coltivazione.

Tanto più questo in quanto, come già accennato, non può nessuno *a priori* asserire che il territorio nazionale sia particolarmente fertile di ingenti risorse di idrocarburi liquidi.

Le esigenze quindi di stimolare al massimo la ricerca in tutto il territorio nazionale non può non suggerire che siano adottati determinati accorgimenti fiscali intesi a consentire che, senza gli oneri abituali, gli utili derivanti dalle imprese petrolifere possano essere investiti in ulteriori sforzi di ricerca come elemento di certo incoraggiamento.

È evidente che non in questa legge, il problema possa e debba essere risolto con emendamenti od aggiunte e però sia lecito formulare l'auspicio che sia considerato al più presto questo particolare aspetto del problema per farne oggetto di apposita legge.

* * *

L'articolo 24 disciplina la destinazione alla Cassa del Mezzogiorno della terza parte delle quote di prodotto spettanti allo Stato, perchè ne risulti una destinazione a favore della economia della regione nella quale trovansi i giacimenti coltivati.

L'articolo 25 prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell'Industria e Commercio sia imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

La norma, per vero, era conseguente al principio della ripartizione degli utili tra Stato e concessionario come previsto nell'originario progetto governativo, ma non è male che sia rimasta, al fine di disporre di un mezzo di uniforme trattamento delle società operanti di

fronte alle leggi fiscali: più di ogni altra impresa quelle che operano nel settore devono poter essere conosciute dallo Stato beneficiante del prodotto in ogni elemento che concorra ai risultati di gestione, lo devono essere più e meglio di quanto sarebbe possibile con una difformità di impostazioni di bilancio da porre al consueto esame fiscale.

Lo stesso articolo prevede un disciplinare tipo per le condizioni e modalità conseguenti all'applicazione della legge, come è nella pratica di altri paesi e della Sicilia.

Sempre per la più sicura salvaguardia dell'interesse pubblico è dettata la norma dell'articolo 26 che dà al Ministero dell'industria e commercio la facoltà di imporre particolari prescrizioni per la tutela del giacimento: ancorchè vengano adempiuti tutti gli obblighi da parte dei concessionari, possono sempre verificarsi situazioni tecniche di reciproco pregiudizio dei concessionari che si risolvano, alla fine, in danno dei giacimenti.

Del resto in proposito può valere quanto già osservato in tema di parallelismo delle aree.

Solo la possibilità di un intervento diretto del Ministero interessato può assicurare al riguardo.

L'articolo 27 regola con un qualche rigore il problema delle rinunce di parte dell'area avuta in concessione.

L'articolo 28 affida all'« E.N.I. » la gestione degli idrocarburi corrisposti allo Stato dai concessionari.

Tale gestione sarà regolata da una apposita convenzione tra l'Ente di Stato ed i Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio.

CAPITOLO IV.

DELLE AREE RISERVATE ALLO STATO E DELLE AGGIUDICAZIONI MEDIANTE PUBBLICI INCANTI

Gli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 provvedono a regolare l'attività di coltivazione per le aree che ai sensi dell'articolo 14 sono riservate allo Stato (le fasce) e di quelle che si rendono disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione.

Per tali aree l'articolo 29 (comma primo) prevede la concessione a mezzo di pubblici incanti, con offerte in aumento sul diritto base e sempre con l'osservanza delle norme che gli articoli precedenti dettano per le concessioni.

Quali i soggetti ammissibili alle gare?

La domanda doveva evidentemente proporre, in sede di prima elaborazione, non pochi problemi, in vista soprattutto di non mortificare l'iniziativa privata la quale, invece, sarebbe risultata potenziata da un chiaro regime concorrenziale.

Tali problemi ebbe presente la Commissione della Camera e, così come in Commissione furono risolti, trovarono il consenso dell'Assemblea.

In primo luogo fu stabilito che un unico eguale procedimento dovesse essere adottato per la assegnazione delle fasce e la riassegnazione delle aree rese disponibili per rinuncia, revoca o scadenza.

Fu quindi risolto in senso negativo il problema della possibilità o meno che possano essere ammessi alle gare i concessionari per la fascia circostante alla propria concessione.

Forse è prevalsa in tale decisione la considerazione di un presunto pericolo di accaparramento di vaste aree in concessione e però solo l'esperienza potrà dire se lo stimolo competitivo non ne risulterà limitato con minor vantaggio per lo Stato in quanto è indubbio che il concessionario, che, per le esperienze compiute, ha motivo di ritenere che il suo giacimento si estenda nella zona della fascia, sarebbe disposto ad offerte più elevate.

Il secondo comma dell'articolo 29 precisa chiaramente gli ammissibili alle gare, escludendo in modo espresso l'« E.N.I. » e le società il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici.

L'esclusione dell'« E.N.I. » e delle Società con capitale pubblico dalle gare è spiegata e giustificata dal proposito di impedire l'accentuazione del monopolio dell'Ente di Stato, ma particolarmente di evitare che ad una gara disciplinata dallo Stato partecipino enti in cui sono evidenti gli interessi statali.

L'articolo si completa con l'indicazione della base d'asta che deve essere determinata dal Ministero dell'industria e commercio in somma non inferiore a cinque milioni.

Per le aree subastate devono valere (nè poteva essere diverso) tutte le norme della legge che regolano l'attività dei concessionari.

La formulazione dell'articolo 29 appare indubbiamente coerente al fine di attivare la concorrenza; ma è lecita la domanda: non potrà forse derivarne in sede di pratica applicazione una situazione tecnicamente difficile? non potranno forse derivarne complesse situazioni giuridiche per la molteplicità dei concessionari che potrebbero venire a circondare una medesima concessione?

In sede di regolamento, si potrà certo ovviare con i dovuti accorgimenti, favorendo la formazione di Consorzi o cercando le vie di opportuno coordinamento e di sagge integrazioni fra le attività dei vari concessionari.

L'articolo 30 ed i successivi 31 e 32 dettano le norme specifiche della procedura d'asta, norme che si presentano adeguate al fine di consentire agli aspiranti alle concessioni la più completa cognizione degli elementi di giudizio sull'oggetto in gara.

Nel caso di gara deserta (art. 33) il Ministro industria e commercio può alternativamente ridurre la base dell'asta, od accordare la concessione all'« E.N.I. ».

Il testo governativo del progetto prevedeva invece che senz'altro le concessioni in caso di gara deserta fossero accordate all'« E.N.I. ».

Il testo approvato dalla Camera è indubbiamente preferibile perchè permette di correggere eventuali errori di valutazione della base minima di gara iniziale senza che l'errore stesso possa costituire in concreto la ragione di un successivo accumulo di aree in capo all'Ente di Stato.

CAPITOLO V.

DISPOSIZIONI PER L'« E.N.I. »

I precedenti di elaborazione della legge han posto indubbiamente in luce la particolarità della situazione giuridica che nel nostro Paese si è determinata per effetto della esistenza di un Ente di Stato, costituito con apposita legge, che da tempo già opera nel settore con vasto campo di riserva.

L'articolo 1 della legge, implicitamente confermando l'esclusiva, nel mentre chiaramente

dimostra di accettare posizioni di diritto e di fatto in atto, pone come conseguenza che la legge in esame abbia a dettare norme speciali che regolino la posizione dell'Ente di Stato nel quadro del nuovo e più vasto ordinamento giuridico.

Gli articoli 34 e 35 del capitolo quinto hanno pertanto una tale finalità.

Il cammino percorso dalla legge ha visto il problema « E.N.I. » oggetto di particolare disamina e di attenta riflessione e la posizione dello stesso Ente è venuta via via modificandosi dal primo progetto governativo al testo finale della legge così come pervenuto a noi dalla Camera.

Inizialmente con i progetti di legge Togni (dei quali, come è risaputo, solo quello costitutivo dell'« E.N.I. » arrivò in porto), concedendosi l'esclusiva della Valle Padana all'Ente di Stato, si statuiva per il resto del Paese una situazione giuridica concorrenziale nella quale pure l'« E.N.I. » poteva intervenire come un operatore privato.

Nella successiva elaborazione da cui scaturì il progetto Malvestiti, invece, l'« E.N.I. » ebbe una posizione diversa quanto ai limiti territoriali, non per esso ritenuti vincolanti.

L'Ente pubblico risultava così preferito e non è a dire quale potesse essere l'effetto per gli operatori privati.

Con la formulazione attuale l'« E.N.I. » appare con una più marcata accentuazione dei suoi compiti pubblicistici, volti al fine di stimolo e controllo della attività del settore.

Ciò è confermato dall'articolo 34 che esclude che l'« E.N.I. » possa agire anche attraverso società con capitale misto (dell'Ente di Stato e dei privati) essendo accettato il principio che ancorchè l'« E.N.I. » agisca attraverso società e non direttamente, il capitale delle stesse debba essere interamente dello Stato o di enti pubblici.

Si è obiettato che l'orientamento potesse frenare l'afflusso del risparmio privato alla iniziativa dell'Ente pubblico, facendogli così mancare quella maggiore massa di mezzi finanziari che l'espansione dell'attività dell'Ente potesse richiedere.

Ma si deve osservare che anche al di fuori del rapporto societario i mezzi possono nel caso affluire ed infatti la possibilità di emissione di obbligazioni (già del resto autorizzata per 60 miliardi), come più aderente alle stesse preferenze del risparmio più piccolo e minuto, consente che l'Ente di Stato possa avere i capitali necessari.

Molto opportuno è da ritenere il contenuto del secondo comma dell'articolo 34 (emendamento aggiuntivo approvato dalla Camera) che prevede che l'« E.N.I. » possa invece valersi del contributo tecnico di imprese specializzate per le ricerche petrolifere, con remunerazione non legata a forme di partecipazione del prodotto.

Era conseguente che la particolare posizione che la legge riserva all'« E.N.I. », comportasse una speciale procedura per il rilascio ad esso dei permessi e delle concessioni (art. 35).

L'« E.N.I. » in virtù della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è controllato dal Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 10 della stessa legge e pertanto si è ritenuto che i permessi e le concessioni per zone diverse dalla pianura Padana siano accordate dal Ministero dell'industria, previa deliberazione di detto Comitato dei ministri.

Con le stesse modalità le aree a disposizione dello Stato (fasce, rinunce, ecc.) possono essere concesse all'« E.N.I. » in deroga alla procedura delle aste.

Fu questa una innovazione suggerita dalla Commissione industria della Camera e fu accettata dall'Assemblea in palese aderenza a quanto previsto dall'articolo 29 della legge (comma terzo) che esclude l'« E.N.I. » dalle gare.

Così si è salvaguardata la natura pubblica dell'Ente di Stato, che, evidentemente, ne sarebbe uscita snaturata da una situazione di concorrenza con i privati nelle gare.

L'articolo 35 conferma per l'« E.N.I. » la deroga ai limiti massimi e per i permessi e per le concessioni, con rispetto però dei concetti della non contiguità.

Questo principio è stato opportunamente messo in evidenza con emendamento aggiuntivo approvato dall'Assemblea.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Le disposizioni comuni provvedono:

a) a stabilire che le controversie che possano nascere in sede esecutiva od interpretativa dei rapporti sorti con i permessi e le concessioni, trovino soluzione a mezzo di arbitrato a sensi delle disposizioni del c.p.c.

Trattasi di norma evidentemente giustificata ed atta a contribuire alla sollecita definizione di vertenze che costituirebbero certo motivo di remore dannose all'economia del settore;

b) a fissare le modalità atte a prevenire i danni all'agricoltura (art. 37);

c) a regolare il modo ed i casi di decadenza dei permessi e delle concessioni (articoli 38-39).

Le norme di detti articoli sono indubbiamente severe, ma non si può disconoscere che la decadenza è una necessità inderogabile quando l'operatore con il suo comportamento metta in gioco gravemente, come nei casi previsti dagli articoli stessi, l'interesse della collettività.

Poichè il settore degli idrocarburi con l'assetto giuridico dettato dalla legge in esame viene a costituire un campo di attività particolarmente qualificato come di pubblico interesse, era necessario che fossero costituiti per legge degli specifici organi minerari.

A ciò provvedono gli articoli 40 con la istituzione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi alle dipendenze del Ministero industria e commercio (Direzione generale delle miniere); l'articolo 41 con l'istituzione sempre presso lo stesso Ministero del Comitato tecnico per gli idrocarburi che deve essere sentito (art. 42) in tutti i casi in cui la legge lo prevede espressamente, sui programmi per i permessi, concessioni ed in genere su tutto ciò che attiene alla regolare osservanza delle norme dettate dalla legge a tutela del migliore svolgimento dell'attività specifica.

Già si è detto della pubblicità che dell'attività del settore è affidata al Bollettino ufficiale degli idrocarburi previsto dall'articolo 43.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'applicazione della legge ai permessi ed alle concessioni in corso è regolata dagli articoli 44, 45 e 46.

La legge si applica anche ai permessi ed alle concessioni in corso.

Un nuovo decreto pertanto dovrà, su istanza degli interessati, confermare i permessi e le concessioni, ed il decreto varrà a fissare i termini di tempo, tenuto conto di quello già trascorso ed i limiti territoriali.

L'articolo 46 approvato dalla Camera come emendamento aggiuntivo opportunamente consente di derogare al rigore della forma geometrica prevista dalla legge, per quei permessi e concessioni che all'entrata in vigore della legge non risultassero di forma geometrica regolare.

Sempre per i permessi di ricerca e per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge con l'articolo 47 si prevede il caso di permessi per profondità diverse (si intende maggiore).

Può avvenire infatti, che chi già gode di un permesso o di una concessione, senza che ne sia fissato il limite di profondità non possa o non voglia compiere lavori di maggiore profondità; il Ministero dell'industria e commercio può allora accordare permessi e concessioni per profondità maggiori.

Invero trattasi di norma, che se è giustificata dalla esigenza di non arrestarsi di fronte alle maggiori e più progredite possibilità tecniche capaci di dare i migliori risultati, crea indubbiamente problemi gravi sotto ogni aspetto nei rapporti tra i titolari di diversi permessi nella stessa area.

Si statuisce un principio nuovo che ammette le sovrapposizioni la cui applicazione dovrà richiedere la maggiore vigilanza e studio da parte degli organismi tecnici che la legge ha previsti ed istituiti.

Riteniamo a questo punto di avere fornito ai colleghi un esauriente quadro della legge nonchè la giustificazione delle disposizioni della stessa.

Il Senato ancora una volta può accogliere il principio di affrontare con rapidità e concisione gli elaborati legislativi apprestati per disciplinare determinati settori della economia del Paese poichè è indubbio che, se esso volesse dedicare alla materia il lungo tempo che la Camera vi destinò sarebbe necessaria altra notevole dilazione prima che la legge si renda applicabile.

L'orientamento dei relatori è stato quello di non favorire emendamenti alla legge giacchè essi non hanno mancato sin dal primo esame in Commissione di sottolineare l'urgenza di una legge organica, sia pure perfettibile, ma attesa dalla intera economia nazionale ed in specie dagli operatori economici del settore, compreso lo Stato attraverso l'« E.N.I. ».

Certo, di fronte a qualche disposizione che più a lungo ha tenuto vivo il dibattito all'altra Camera e che ha suscitato nel Paese polemiche contrastanti, è affiorata anche in essi la tentazione di prospettare e motivare possibili variazioni ai testi pervenuti.

Ma, pur non volendo premere sulla volontà dell'Assemblea, i relatori ritengono, tutto considerato, che sia preferibile sacrificare taluni immediati perfezionamenti della legge, alla finalità di raggiungerne l'applicazione sollecita.

D'altronde, quando determinati problemi sono attraversati da opposti interessi, è sempre

arduo contenere i limiti di una ripresa di dibattiti.

Si aggiunga che su taluni punti i quali hanno dato luogo a più vasto dibattito o che hanno costituito motivo di maggiore incertezza specie nei riflessi dell'intervento dello Stato, previsto in questo settore (quale la misura dei royalty) i relatori non hanno mancato di segnalare la possibilità di utili accorgimenti procedurali, così come hanno auspicato che in una prossima legge di natura fiscale si possa temperare l'eventuale eccesso di onere che la royalty italiana ha fissato, suscitando più intenso interesse e più diffuse ricerche. Inoltre l'attuale momento, in cui vibrano situazioni di urgenza e difficoltà internazionali, intensifica il bisogno di nostri idrocarburi e colpisce la opportunità di affrettarci, fungendo da sprone.

Non deve quindi sembrare strano anche ai colleghi, che sono su posizioni di resistenza o di riserve, che da parte dei relatori si concluda, come essi fanno, perchè la legge sia approvata nella sua attuale formulazione, non escludendosi del resto, che a seguito di discussioni, si possano formulare ordini del giorno di influenza attuale e di autorevole indicazione per il futuro.

BUSSI e TARTUFOLI, relatori.

La disciplina giuridica della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi liquidi nelle legislazioni straniere

(quadro sinottico comparativo)

(da uno studio del Prof. Saverio ILARDI dell'Università di Roma)

NOMENCLATURA DEGLI ISTITUTI	ARGENTINA	AUSTRALIA OCCIDENTALE	BOLIVIA	CANADA	COLUMBIA	EQUATORE	FRANCIA	GERMANIA	INDIA	INGHILTERRA	ISRAELE	LIBIA	OLANDA	PAKISTAN	PERU	REPUBBLICA POLONIA POLACCA	SIRIA	SPAGNA	TANGERI	TUNISIA	TURCHIA	U.S.A.	VENEZUELA	
1 REGIME GIURIDICO DEL SOTTOSUOLO	I giacimenti di idrocarburi sono beni privati della Nazione o delle Province.	Il petrolio è di proprietà del Demanio.	I giacimenti di petrolio sono di dominio diretto, inalienabile della Nazione.	Le risorse del sottosuolo appartengono al demanio pubblico, eccetto che nei terreni federali e privati.	Il petrolio è in parte proprietà della Nazione e in parte di proprietà privata.	I giacimenti di petrolio costituiscono proprietà diretta, inalienabile dello Stato.	La proprietà del suolo si estende al sottosuolo.	Gli idrocarburi sono riservati allo Stato, salvo eccezioni (Schamberg - Lippe, Oldenburg, Württemberg).	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	Il petrolio è proprietà di S. M. Britannica.	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	Lo sfruttamento delle risorse minerarie è condizionato al rilascio della concessione per decreto reale, che conferisce al concessionario la proprietà perpetua della miniera.	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	I giacimenti di petrolio sono proprietà inalienabile dello Stato.	Il sottosuolo appartiene allo Stato.	Le sostanze minerali sono considerate proprietà dello Stato.	I minerali sono beni della Nazione. Con decreto del 12 dicembre 1932 sono stati provvisoriamente riservati allo Stato, in tutto il territorio nazionale, gli idrocarburi liquidi e i gas.	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	Le miniere costituiscono proprietà demaniale.	Le risorse petrolifere sono proprietà dello Stato e sono da esso amministrare.	Terreni privati: il proprietario del suolo è proprietario del sottosuolo; la ricerca e la coltivazione sono liberamente contrattate. Terreni federali: la proprietà del sottosuolo appartiene allo Stato.	I giacimenti petroliferi appartengono allo Stato.	
2 LIMITAZIONI DEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI	Esclusi: Stati esteri, società non costituite in Argentina o con personalità giuridica non riconosciuta nel Paese, stranieri non effettivamente domiciliati.	Esclusi: persone fisiche non domiciliata e società non costituite nel Commonwealth australiano.	Esclusi: persone fisiche e giuridiche straniere per i territori entro un raggio di 50 Km. dalla frontiera; i governi, gli Stati stranieri e gli enti da essi dipendenti anche se in qualità di soci.	Non previste.	Non previste.	Esclusi: governi, Stati stranieri ed enti dipendenti; compagnie straniere, non aventi domicilio legale in Equatore.	Esclusi: società non costituite sotto il regime della legge francese; società a maggioranza degli amministratori o gerenti di nazionalità straniera.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Espressamente ammesse persone fisiche e società straniere.	Esclusi: soggetti sottoposti al controllo nei registri pubblici di persona o società di paesi le cui leggi o consuetudini non permettono ai cittadini o società del Pakistan di possedere diritti petroliferi con la osservanza di condizioni non paritarie con quelle previste dalla legge pakistana.	Esclusi: società estere che non siano iscritte nei registri pubblici del Perù, che non abbiano sede sociale nel paese e non abbiano un mandatario permanente; Governi esteri, e società che ne dipendano; persone fisiche e società straniere per le concessioni in territori situati a 50 Km. dalla frontiera, salvo il caso di necessità nazionale dichiarata con legge.	Non previste.	Esclusi: le persone fisiche straniere e le società commerciali non costituite e non aventi la sede sociale in Siria.	Esclusi: persone fisiche e società straniere. Il capitale delle società spagnole deve appartenere per il 75 % a cittadini spagnoli, ovvero per il 51 % su autorizzazione governativa e per il 100 % se la ricerca e la coltivazione riguardano minerali di speciale interesse per la difesa.	Non previste.	Non previste.	Esclusi: le società non aventi personalità giuridica e società, anche se aventi personalità giuridica, con partecipazione di uno Stato estero, direttamente o indirettamente influenzate.	Esclusi: stranieri i cui Paesi non annettano rospredicta a favore dei cittadini e delle società statunitensi.	Esclusi: governi o Stati esteri, società da essi controllate, anche indirettamente, e società non ammesse legalmente nel Venezuela.	
3 ENTI PUBBLICI E PARTECIPAZIONI STATALI	Lo Stato nazionale e gli Stati provinciali possono esplorare e sfruttare i giacimenti direttamente, a mezzo degli «Jardimientos Petroliferos Fiscales», o indirettamente con società miste controllate.	Lo Stato può esercitare la ricerca e la coltivazione sui terreni demaniali vacanti e su quelli concessi dal Demanio con riserva del petrolio.	Lo Stato ha il diritto di ricercare e sfruttare direttamente i giacimenti petroliferi, o indirettamente con società miste.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Il «Bureau des recherches de pétrole» - ente pubblico - elabora programmi nazionali di ricerche, vi sovrintende e concede aiuti finanziari.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	«Commissione per il petrolio», ente pubblico, con funzioni consultive per il Governo.	Non previsti.	Non previsti.	Ente statale, costituito sulla base dell'Imposta Petrolifera Fiscale, con capitale non inferiore a 500.000.000 di soles oro. Autorizzazione all'Imposta Petrolifera Fiscale di promuovere società miste con capitale statale del 40 %.	Il diritto di estrazione dei minerali è esclusiva prerogativa dello Stato. Possono tuttavia essere autorizzate società, cooperative o persone non esecutive di piani economici nazionali.	Non previsti.	L'«Istituto Geologico e Minerario» formula i piani generali ed esegue lavori di ricerca. Lo Stato può esercitare la coltivazione.	Non previsti.	Lo Stato e le Imprese Pubbliche possono intraprendere attività minerarie.	«Società Anonima del Petroli di Turchia» con capitale di 150.000.000 di Lt., di cui il 51 % è posseduto dal Tesoro dello Stato.	Non previsti.	Possibile esercizio direttamente da parte dell'«Esecutivo Federale».	
4 RICERCA	41 Prospezioni - Esami geofisici	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Non previsti.	Non previsti.	Previsi.	Previsi.	Non previsti.	Previsi.	Non previsti.	Non previsti.	Previsi.	Previsi.	Non previsti.	Previsi.	Non previsti.	Previsi.	Non previsti.	Previsi.	Non previsti.	Previsi.	Previsi.
411 Estensione	Non prevista.	Non inferiore a 1.000 miglia quadrate.	Precisata nella domanda.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Precisata nella domanda.	Non prevista.	Precisata nell'autorizzazione.	Non prevista.	Non prevista.	Da 100 a 5.000 miglia quadrate.	A discrezione del Ministro dell'Economia.	Non prevista.	400 Km. nel massimo.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Stabilita nel permesso.	Non prevista.	Non prevista.	
412 Durata	Non prevista.	2 anni. Proroghe di 12 mesi ciascuna.	Fino a un anno; proroga per uguale tempo.	Dalla data della licenza al 31 marzo successivo. Proroghe discrezionali di pari durata.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Fino a 2 anni. Due eventuali rinnovi di 1 anno ciascuno.	Non prevista.	Precisata nell'autorizzazione.	Non prevista.	Non prevista.	Non superiore a 3 anni. Proroga di 12 mesi.	A discrezione del Ministro dell'Economia.	Non prevista.	1 anno, rinnovabile.	Non prevista.	Non prevista.	Non prevista.	Stabilita nel permesso.	Non prevista.	Non prevista.	
413 Obblighi	Non previsti.	Cautione di 1.000 sterline. Inizio rilievi entro 3 mesi. Relazione trimestrale.	Previsi dal Regolamento Generale del Petrolio. Rapporti trimestrali.	Comunicazione del risultato all'autorità.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Deposito di 50 rupie per ogni 100 miglia quadrate, con minimo di 2 mila rupie.	Non previsti.	Precisati nell'autorizzazione.	Non previsti.	Non previsti.	Condurre con diligenza le operazioni e adempiere all'impegno minimo di spesa di Rs. 5.000 annuali per ogni 100 miglia quadrate.	A discrezione del Ministro dell'Economia.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	
414 Oneri finanziari	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Deposito di \$ 1.000.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Tassa di 1.000 rupie. Canone annuo di 1 rupia per miglio quadrato.	Non previsti.	Precisati nell'autorizzazione.	Non previsti.	Non previsti.	Rs. 100 per ogni 100 miglia quadrate.	Non previsti.	Non previsti.	100 Ls. per il 1° anno e 200 Ls. per ogni anno di proroga.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	Non previsti.	
415 Varie	Non previste.	Numero illimitato dei permessi attribuiti allo stesso soggetto.	Non previste.	Non previste.	Prospezioni libere per il petrolio di proprietà nazionale; previo avviso al proprietario (che non può opporsi) per quello di proprietà privata.	Non previste.	Non previste.	In Bassa Sassonia il permesso di prospezione precede il permesso di ricerca.	Il titolare di licenza di prospezione ha diritto esclusivo al permesso di ricerca.	Non previste.	Precisate nell'autorizzazione.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Lo Stato ha diritto di intraprendere lavori di prospezione, ricerca e coltivazione.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	
42 Permesso di ricerca	Previsi.	Previsi.	Previsi: permesso di ricerca e successiva concessione di sfruttamento.	Previsi (attribuito a mezzo asta nelle Riserve della Corona).	Previsi: contratto di ricerca e sfruttamento.	Non previsto, come istituto autonomo.	Previsi: 1) permesso non esclusivo; 2) permesso esclusivo.	Previsi.	Previsi. Può essere concesso solo su autorizzazione del governo centrale.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	Previsi.	
421 Estensione	2.000 ha. di 1 unità nel raggio di 5 Km. da un pozzo produttivo; di 3 unità continue fuori di tale raggio.	Non superiore a 200 miglia quadrate e non inferiore a 8 miglia quadrate.	150.000, 400.000, 750.000 ha. rispettivamente nella 1°, 2° e 3° zona; comunque non inferiore a 5.000 ha.	Non superiore a 100.000 acri (fessata nel bando per le Riserve della Corona).	Per terreni superiori a 5.000 ha., non meno di 3.000 e non più di 50.000 ha. Zone ad Est e Sud-Est della Cordigliera Orientale, 200.000 ha.	Non prevista.	Permesso esclusivo di ricerca; a discrezione. Estensione del 50 per cento dell'area originaria al 1° rinnovo; riduzione del 25% dell'area residua al 2° rinnovo.	Discrezionale.	Precisata nella domanda.	Precisata nell'approvazione disciplinare.	400.000 «dunam» nel massimo.	Prescritta nel disciplinare.	Non prevista.	Arce alluvionali: non superiore a 100 miglia quadrate; altre arce: non superiore a 100 miglia quadrate.	20.000 e 50.000 ha. nel massimo, a seconda della zona.	Precisata dalle norme del diritto minerario, in quanto prevista.	300 Km. nel massimo.	Non inferiore a 1.000 «pertinence» eptique («pertinence» - solidi di base quadrati di 100 m. di lato e di profondità illimitata).	4 Km.	Non prevista.	50.000 ha. nel massimo.	Non prevista.	10.000 ha. nel massimo.	
422 Forma	Regolare, delimitata da 4 linee rette; lunghezza non superiore a 2 volte la larghezza.	Non prevista.	Rettangolo orientato Nord-Sud astronomico ed Est-Ovest.	Lunghezza non superiore al triplo della larghezza.	Geometrica, con lunghezza maggiore non superiore a 3 volte la larghezza media.	Non prevista.	Permesso esclusivo di ricerca; non prevista.	Non prevista.	Precisata nella domanda.	Precisata nell'approvazione disciplinare.	Area continua e compatta; lunghezza massima non superiore a 7 volte la larghezza massima.	Non prevista.	Non prevista.	Compatta, limitata da termini fisici o linee rette, aderenza alla struttura geologica.	Rettangolare, con 1 lato in proporzione da 1 a 1 fino a 1 a 3, orientati da Nord a Sud e da Est a Ovest. Salvo casi necessari di diversa configurazione.	Precisata dalle norme del diritto minerario, in quanto prevista.	Non prevista.	Vedi: estensione. Lati orientati a Nord.	Quadrato di 4 Km. di lato, orientato Nord-Sud ed Est-Ovest.	Perimetro formato da uno o più perimetri elementari, con lati costituiti da porzioni di meridiani e con vertici coincidenti con le coordinate geografiche scelte.	Limitata da rette orientate Nord-Sud ed Est-Ovest.	Non prevista.	Rettangolo orientato Nord-Sud, con lati orientati Nord-Sud ed Est-Ovest.	
423 Cumulo	Non più di 5 permessi entro ciascuna zona compresa in un raggio di 50 Km. da un pozzo produttivo. Non più di 10 permessi in 1 provincia o governatorato nazionale.	Non previsto.	Non più di 500.000, 1.500.000, 3.000.000 di ha., rispettivamente nella 1°, 2° e 3° zona.	Non più di 2 permessi contemporaneamente.	Non previsto.	Non previsto.	Permesso esclusivo di ricerca; illimitato.	Non previsto.	Non previsto.	Precisato nell'approvazione disciplinare, in quanto previsto.	Non più di 3 permessi in uno stesso distretto per un'area superiore a 1 milione di «dunam».	Non previsto.	Non previsto.	Non previsti.	Non più di 20 permessi in ogni zona. Le superfici eccedenti possono essere assegnate, a mezzo asta, allo stesso concessionario, limitatamente però a 10 o 20 permessi, a seconda della zona.	Precisato dalle norme del diritto minerario, in quanto previsto.	Non previsto.	Non previsto.	Non più di 8.000 ha.	Non previsto.	Non più di 8 licenze in uno stesso distretto.	Non previsto.	Non previsto.	
424 Durata	3 anni a partire da 6 mesi dal rilascio del permesso.	4 anni.	4, 4, 6 anni, rispettivamente nella 1°, 2° e 3° zona.	4 mesi (6 mesi per le Riserve della Corona).	5 anni. Zone ad Est e Sud-Est della Cordigliera Orientale: 7 anni.	Non prevista.	Permesso esclusivo di ricerca: 5 anni nel massimo.	5 anni.	Non oltre 3 anni.	Precisata nell'approvazione disciplinare, in quanto prevista.	3 anni.	1 anno.	2 anni.	Non superiore a 4 anni.	3, 5, 6, 4 anni, a seconda delle zone.	4 anni.	3 anni.	3 anni gregoriani.	5 anni gregoriani.	6 anni.	Non prevista.	3 anni.		
425 Proroghe	2 di 1 anno ciascuna.	2 di 1 anno ciascuna.	1° zona: nessuna; 2° zona: 1 di 2 anni; 3° zona: 2 di 2 anni.	Variabili in relazione all'attività e alle difficoltà (5 rinnovi di 6 mesi ciascuno per le Riserve della Corona).	Annuali fino al massimo di 3 anni.	Non previste.	Permesso esclusivo di ricerca: 2 di diritto; 3 di 3 anni ciascuna; 2 facoltative per un massimo di 5 anni.	Di 3 anni ciascuna eccetto che in Baviera.	2 discrezionali di 1 anno ciascuna; 3 anni, se il permesso copre 2 o più aree geologicamente affini.	Precisate nell'approvazione disciplinare, in quanto previste.	Fino a 7 anni; in caso di scoperta, fino a 2 anni.	Discrezionali.	2 anni.	12 mesi.	2 di 1 o 2 anni, a seconda delle zone.	Precisate dalle norme del diritto minerario, in quanto previste.	4 anni.	1 di 3 anni.	1 di 3 anni gregoriani.	Prime di 3 anni ciascuna.	2 anni alla volta fino a 10 nel massimo. In caso di ritrovamento non più di 5 anni.	Non previste.	Non previste.	
426 Presupposti ed obblighi	Attività adeguata e impiego di una sonda.	Cautione non inferiore a 1.000 sterline. Iniziare, entro 6 mesi, i rilievi geologici. Divieto di iniziare perforazioni e rivelazioni senza consenso scritto dell'autorità.	Deposito, per ha., di \$ 0,10 nella 1° zona; 0,05 nella 2° zona; 0,05 nella 3° zona. Minimi di perforazione in relazione all'estensione.	Presentare piani di lavoro ed attendersi.	Fornire dati al Governo. Petrolio di proprietà della Nazione; deposito di \$ 1 per ha., ma nel totale non inferiore a 25.000 dollari.	Non previsti.	Permesso esclusivo di ricerca: impegno ad un programma minimo di lavori; dimostrazione di capacità tecnica e finanziaria; donazione licenza di sfruttamento in caso di scoperta.	Esercizio continuativo e impiego di almeno un impianto di perforazione. In Baviera: formulazione di un programma minimo. Inizio delle operazioni entro 2 o 3 mesi dal permesso.	Deposito di garanzia di 50 rupie per miglio quadrato, con minimo di 5 mila rupie. Formulazione di un programma minimo. Inizio delle operazioni entro 2 o 3 mesi dal permesso.	Precisati nell'approvazione disciplinare, in quanto previsti.	Inizio immediato della esplorazione; esecuzione di perforazioni entro 2 anni; intervalli non superiori a 4 mesi fra una perforazione e l'altra.	Non previsti.	Inizio dei lavori entro tre mesi dal rilascio del permesso.	Condurre con diligenza il programma; adempimento all'impegno minimo di spesa di Rs. 50.000 per ogni 100 miglia quadrate, riducibili a Rs. 25.000 per aree inferiori a 50 miglia quadrate.	Deposito di 6, 4 e 2 soles oro per 1, 2, e 3, a seconda delle zone. Proroghe: nuovo deposito pari al 50%. Altri obblighi imposti dal regolamento.	Precisati dalle norme del diritto minerario, in quanto previsti.	Previsi nell'atto di sottoscrizione.	Inizio dei lavori entro 6 mesi.	Svolgere attività utili all'individuazione del giacimento.	Conformarsi agli ordini delle autorità.	Non previsti.	Non previsti.	Vedi: Sfruttamento.	
427 Oneri finanziari	1 peso per ha.	1° anno: da 5 scellini a 12 scellini; per miglio quadrato; anni successivi: da 10 scellini a 25 sterline.	Diritto annuale di patente, per ha., di \$ 0,05 nella 1° zona; 0,02 nella 2° zona; 0,02 nella 3° zona. Per ogni proroga: 0,05 nella 1° zona; 0,05 nella 2° zona; 0,04 per la 1° proroga e 0,04 per la 2° proroga.	Diritto fisso di \$ 250 per permesso (anche per le Riserve della Corona). Deposito di \$ 2.000 ogni 20 mila acri (canone di \$ 0,25 per acri per le Riserve della Corona). Altri terreni: idem da 0,20 \$ in su. Riduzione a metà se si impiegano almeno una attrezzatura di perforazione. Proroghe: idem da 1 peso e 20 cent. ad ha. dal 6° anno in su, progressivi con il decorrere del tempo.	Non previsti.	Non previsti.	In Württemberg-Bavaria: imposta ad campo di 1 marco ogni 3 ha. In Baviera: canone di 10 marchi ogni Kmq.	Tassa fissa di 2.000 rupie; tassa annuale da 8 annas a 1 rupia per acri. Proroghe: 1 rupia per acri nel minimo.	Precisati dall'approvazione disciplinare.	5 lire israeliane all'anno per ogni 1.000 «dunam».	Diritto specificato nell'annesso primo alla legge.	Non previsti.	Rs. 500 iniziali; Rs. 500 per ogni anno della durata iniziale e Rs. 1.000 per ogni anno di rinnovo per miglio quadrato. Royalty del 12 e mezzo per cento sul valore grezzo, convertibile in danaro ogni 40 gall. In misura stabilita annualmente dal Governo, con base minima di 5 annas ogni 40 gall.	Soles oro 2, 4, 6 per ha.; ovvero 1, 2, 3; ovvero 0,50, 1, 1,50, a seconda che si tratti del periodo iniziale o delle due proroghe.	Precisati dalle norme del diritto minerario, in quanto previsti.	Da 1.000 a 12.000 Ls.	Non superiori alla metà del canone superficiale stabilito per la concessione.	Tassa fissa di 500 fr.; rinnovi: 1.000 fr.	Diritto fisso per ogni perimetro elementare stabilito con decreto. Tassa fissa per ha. pari a 1/10 del salario minimo orario dei lavoratori ordinari.	Canone superficiale annuo progressivo per ha. da Lt. 0,5 a Lt. 3.	Non previsti.	Imposta annuale superficiale di 8 bolivas per ha.		

Segue: **La disciplina giuridica della ricerca e della coltivazione degli idrocarburi nelle legislazioni straniere (quadro comparativo)**

NOMENCLATURA DEGLI ISTITUTI	ARGENTINA	AUSTRALIA OCCIDENTALE	BOLIVIA	CANADA*	COLUMBIA	EQUATORE	FRANCIA	GERMANIA	INDIA	INGHILTERRA	ISRAELE	LIBIA	OLANDA	PAKISTAN	PERU'	REPUBBLICA POPOLARE POLACCA	SIRIA	SPAGNA	TANGERI	TUNISIA	TURCHIA	U.S.A.	VENEZUELA
428 Varie	Il concessionario ha diritto alla concessione.	Il concessionario ha diritto alla concessione.	E' ammessa, in determinati casi, l'aggiudicazione per asta pubblica.	Sui terreni privati, le ricerche sono liberamente contrattate. Il concessionario ha diritto alla concessione. Le fasce di 1 miglio di larghezza che circondano le aree contigue per vertici e le aree non prescelte dal concessionario ed altre zone designate dall'Amministrazione, costituiscono le Riserve della Corona.	Non previste.	Non previste.	Le ricerche senza permesso esclusivo sono effettuate dal proprietario del suolo, previa comunicazione all'autorità; da terzi, previa autorizzazione ministeriale. La scoperta del giacimento non dà diritto alla licenza di sfruttamento.	In taluni «lander» fra più richiedenti non ha preferenza il primo istante.	Il concessionario ha diritto alla concessione.	Previsate dall'appalto disciplinare, in quanto previste.	Il concessionario scoperto deve, prima di ottenere la concessione, produrre petrolio come un concessionario. Il concessionario ha diritto alla concessione.	Il Paese è suddiviso in 4 zone petrolifere. Il concessionario non ha diritto alla concessione.	Il Governo designa discrezionalmente, fra i richiedenti, il concessionario. Allo scopritore del giacimento che non ottenga la concessione è dovuta dal concessionario una indennità.	Il concessionario ha diritto alla concessione.	L'esplorazione e lo sfruttamento sono considerati pubblica utilità. Il territorio è diviso in 4 zone. In un permesso possono cadere aree appartenenti a 2 zone. Il concessionario ha diritto alla concessione del 50% dell'area di ricerca. La area residua diviene riserva dello Stato.	Previsate dalle norme del diritto minerario, in quanto previste.	Non previste.	Sono dispensati dalla fase della ricerca i concessionari di altre concessioni il cui giacimento contigui nella nuova concessione richiesta. Il concessionario ha diritto alla concessione.	Per l'estrazione di sostanze determinate è sancito il rispetto del diritto consuetudinario indigeno. Il concessionario ha diritto alla concessione.	Il permesso di ricerca, il permesso di sfruttamento, la concessione di sfruttamento sono rilasciati per tutte le sostanze di uno stesso gruppo.	Il territorio è suddiviso in distretti di superficie non inferiore a 3 milioni di ha.	Non previste.	Il concessionario ha diritto di scegliere parcelle di estensione non superiore al 50 per cento dell'area di permesso per effettuare la coltivazione.
5 SFRUTTAMENTO 51 Concessione di sfruttamento	Prevista.	Prevista.	Prevista: 1) concessione di sfruttamento in seguito a permesso di ricerca; 2) concessione diretta di sfruttamento.	Prevista (a seguito di asta per le Riserve della Corona).	Previsto: contratto di ricerca e di sfruttamento.	Previste: concessioni di ricerca e sfruttamento: 1) «per contratto»; 2) «per denuncia», o dichiarazione di scoperta.	Previste: 1) licenza di sfruttamento; 2) concessione di sfruttamento.	Prevista.	Prevista. Può essere attribuita solo su approvazione del Governo Centrale.	Prevista.	Prevista.	Prevista.	Prevista.	Prevista.	Prevista nei due tipi: 1) «derivata» (41 permesso); 2) «diretta».	Prevista.	Prevista.	Prevista.	Prevista.	Previsti: 1) permesso di sfruttamento; 2) concessione di sfruttamento.	Prevista.	Prevista.	Previste: 1) sfruttamento sussistente al permesso di ricerca; 2) concessione e di sfruttamento non sussistente al permesso di ricerca.
511 Estensione	2 concessioni di 500 ha, ciascuna per ogni permesso.	Non superiore a 100 miglia quadrate né inferiore a 4.	Per la concessione di sfruttamento successiva al permesso di ricerca: 75.000, 200 mila, 375.000 ha, rispettivamente nella 1ª, 2ª e 3ª zona e comunque non oltre la metà dell'area di ricerca. Per la concessione diretta: idem non inferiore a 1.000 ha.	Non superiore al 50% dell'area di permesso ricadente in ciascuna «township» (32.000 acri).	Vedi: Permesso di ricerca, estensione.	Concessioni «per contratto»: da 400 a 50 mila ha.; concessioni «per denuncia»: da 4 a 80 ha.	Non prevista.	In Bassa Sassonia, Nordhein - Westfalen, Renania, Palatinato, Assia, 4.400.000 mq. nel massimo. In Baden e Württemberg - Baden, 400 ha. In Baviera 340 ha.	Precisata nella domanda.	Vedi: Permesso di ricerca.	250 mila «dunam» nel massimo.	Discrezionale. Riduzione dell'area nel tempo, a seconda delle zone.	Determinata nell'atto di concessione. Delimitata con punti fissi rilevati in superficie.	100 miglia quadrate nel massimo.	Concessione «derivata»: 50% dell'area di ricerca. Concessione «diretta»: non oltre 10.000 e 25.000 ha, a seconda delle zone.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	Stabilita nell'atto di concessione.	Vedi: Permesso di ricerca.	100 ha. nel minimo.	Permesso di sfruttamento: contenuto entro il perimetro originario di ricerca; concessione di sfruttamento: idem.	25.000 ha. nel massimo.	Non superiore a 640 acri per i terreni indicati; da 640 a 2.500 acri per quelli non indicati.	Non più del 50% dell'area, se concessa in esplorazione; in parcella non superiori a 500 ha, in caso di concessione diretta.
512 Forma	Quadrata o rettangolare (con il lato minore di 1 Km.).	Rettangolare: in caso di necessità anche irregolare.	Per la concessione di sfruttamento successiva al permesso di ricerca: liberamente scelta; per la concessione diretta: idem non inferiore a 1.000 ha.	L'area di concessione deve: 1) essere composta di «quarter section» (quadrato dell'area di 160 acri) o loro multipli; 2) avere forma quadrata, con lato non superiore a 3 miglia, e rettangolare con lati non superiori a 2 e a 4 miglia e in rapporto fra loro non superiore a 2. Le aree, se contigue, possono avere in comune solo un vertice; se distaccate, devono distanziarsi di 1 miglio.	Vedi: Permesso di ricerca, forma.	Concessioni «per contratto»: previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della legge generale sull'industria mineraria; concessioni «per denuncia»: idem.	Licenza di sfruttamento: a discrezione; concessione di sfruttamento: a discrezione.	Non prevista.	Non prevista.	Vedi: Permesso di ricerca.	Non prevista.	Adeguata alla rete geografica, stabilita dalla Commissione per il Petrolio.	Non prevista.	Vedi: Permesso di ricerca.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	Limiti del perimetro previsti nell'atto di concessione.	Vedi: Permesso di ricerca.	Rettangolo con lati orientati Nord-Sud ed Est-Ovest e lato minore non inferiore a 1/4 del lato maggiore.	Permesso di sfruttamento: non prevista; concessione di sfruttamento: idem.	Vedi: Permesso di ricerca.	Compatta e adeguata alle suddivisioni legali territoriali.	Vedi: Permesso di ricerca.	
513 Cumulo	Non previsto.	Non previsto.	Ricerca e successivo sfruttamento: vedi Ricerca, cumulo; sfruttamento diretto: idem.	Non previsto.	Vedi: Permesso di ricerca, cumulo.	Concessioni «per contratto»: non previsti; concessioni «per denuncia»: idem.	Licenza di sfruttamento: illimitata; concessione di sfruttamento: illimitata.	Non previsto.	Area totale non superiore a 1.000 miglia quadrate.	Vedi: Permesso di ricerca.	Non oltre 750.000 «dunam» in uno stesso distretto.	Non più di 3 concessioni per 30.000 Kmq. complessivi nella 1ª e 2ª zona; non più di 4 concessioni per 50.000 Kmq. complessivi nella 3ª e 4ª zona.	Annesso senza limiti, purché in ogni concessione venga effettuato un conveniente sfruttamento.	Non previsto.	Concessione «diretta»: non più di 10 concessioni in ciascuna zona. Le aree residue vengono messe all'asta, con il limite di attribuzione di non oltre 10 concessioni.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto previsto.	Non previsto.	Non previsto.	Vedi: Permesso di ricerca.	Non più di 150.000 acri in uno stesso distretto.	Fino a 46.000 acri in ogni Stato e a 100.000 acri in Alaska.	Divieto di concentrazione incompatibile con gli interessi nazionali.	
514 Durata	Non prevista.	21 anni.	Ricerca e successivo sfruttamento: 40 anni; sfruttamento diretto: idem.	21 anni.	30 anni. Zone ad Est e Sud-Est della Cordigliera Orientale: 40 anni.	Concessioni «per contratto»: 40 anni nel massimo; concessioni «per denuncia»: 20 anni nel massimo.	Licenza di sfruttamento: 5 anni; concessione di sfruttamento: 50 anni.	30 anni.	Precisata nella domanda.	Vedi: Permesso di ricerca.	30 anni.	A richiesta del concessionario, ma non oltre 50 anni.	Perpetua.	30 anni.	40, 45 e 50 anni, a seconda delle zone.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	Stabilita nell'atto di concessione.	Illimitata.	75 anni.	Permesso di sfruttamento: 5 anni; concessione di sfruttamento: 90 anni.	40 anni. Decadenza in caso di mancata produzione commerciale entro 3 anni.	5 anni.	40 anni.
515 Proroghe	Non previste.	Senza limiti, finché venga prodotto petrolio in quantità commerciale da almeno un pozzo.	Non previste.	Plurime, di 21 anni ciascuna.	10 anni.	Concessioni «per contratto»: 10 anni; concessioni «per denuncia»: 5 anni.	Licenza di sfruttamento: 2, di 5 anni ciascuna nel massimo; concessione di sfruttamento: nessuna.	10 anni. Discrezionali in Baviera.	Non previste.	Vedi: Permesso di ricerca.	20 anni a condizioni da fissare.	A richiesta del concessionario, ma per durata che aggiunga a quella della concessione originaria, non superiori 60 anni.	Non previste.	Non superiori a 30 anni.	20 e 25 anni, a seconda delle zone.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	Non previste.	Non previste.	Non previste.	Permesso di sfruttamento: plurime di 5 anni ciascuna; concessione di sfruttamento: plurime di 25 anni ciascuna.	1 non superiore a 20 anni.	Terreni non indicizzati: in caso di ritrovamento, fino a che esista produzione remunerativa; in mancanza di ritrovamento, 5 o 2 anni. Terreni indicizzati: fino a che esista produzione remunerativa.	Non previste.
516 Obblighi	Intensità di sfruttamento adeguata. Investimento minimo di 50.000 pesos per pertinenza entro 4 anni.	Cautione di 1.000 sterline.	Deposito per ha. di \$: 0,40 nella 1ª zona; 0,20 nella 2ª zona; 0,10 nella 3ª zona, per entrambi i tipi di concessione.	Entro 1 anno, manire la zona di idonea attrezzatura e iniziare la perforazione; attenersi ai piani; sfruttare adeguatamente e a regola d'arte.	Petrolio di proprietà nazionale: deposito ridotto rispetto a quello previsto per la ricerca, purché non inferiore a 25.000 pesos. Divieto di ridurre la produzione a meno di 1/4 della capacità produttiva massima.	Concessioni «per contratto»: cauzione di 10.000 sucres - 100 sucres ogni 100 ha. Attenersi alle disposizioni del regolamento tecnico; concessioni «per denuncia»: non previsti.	Licenza di sfruttamento: normali obblighi di sfruttamento. Concessione di sfruttamento: normali obblighi di sfruttamento.	Struttamento condotto fino al tecnico possibile e all'economico: deposito per spese non superiore a 2 mila rupie; inizio dei lavori entro 1 anno.	Deposito di garanzia di 20.000 rupie; deposito per spese non superiore a 2 mila rupie; inizio dei lavori entro 1 anno.	Vedi: Permesso di ricerca.	Inizio dei lavori entro 8 mesi.	Acquisto del terreno dopo un anno o se esso diventa non adatto alla coltivazione.	Produrre in conformità alle buone regole di sfruttamento.	Concessione «diretta»: precauzioni; cauzione doppia di quella del permesso. Durante le proroghe: cauzione del 50% di quella originaria.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	Stabiliti nell'atto di concessione.	Sfruttamento proporzionato all'importanza del giacimento.	Limitazioni intese al minor sacrificio pubblica e privata.	Permesso di sfruttamento: non previsti; concessione di sfruttamento: limitazioni del perimetro della concessione.	Sfruttamento adeguato.	Diligenza: evitare perdite.	Osservanza delle misure di sicurezza. Oppor-tuna distanza dalle vie di comunicazione.	
517 Oneri finanziari	10 pesos per ha. Royalty del 12% sul grezzo. Possibile riduzione all'8%. Esclusione di ogni altra imposta.	10 sterline all'anno per miglio quadrato. Royalty sul lordo, fissata periodicamente dall'autorità d'accordo col concessionario, non inferiore al 5% né superiore al 10%.	Diritto iniziale di patente per ha. di \$: 0,40 nella 1ª zona; 0,20 nella 2ª zona; 0,10 nella 3ª zona. Diritto annuale di patente di sfruttamento per ha. di \$: da 0,15 a 1 nella 1ª zona; da 0,10 a 0,50 nella 2ª zona; da 0,08 a 0,30 nella 3ª zona. Royalty dell'11% sul grezzo. Imposta fissa del 30% sugli utili liquidi. Imposta addizionale del 50% sulla eccedenza dell'utile liquido, dopo soddisfatti gli altri oneri. «Depletion allowance» ammessi.	1 dollaro per acri. Royalty progressiva sul grezzo dal 5% per produzione di 600 bbl. al mese al 16,2/3 per cento oltre 4000 bbl. «Intangibles» e «Depletion allowance» ammessi.	Esenzione da ogni imposta dipartimentale e municipale. Esenzione da ogni imposta per i primi 30 anni del periodo di coltivazione; esenzione dall'imposta sulla esportazione. Durante le proroghe del periodo di concessione: applicazione di ogni imposta stabilita dalle leggi del tempo. Canoni superflui pari alla metà di quello corrisposto per il periodo di ricerca nell'anno precedente e quello iniziale di sfruttamento. Petrolio di proprietà nazionale: royalty proporzionale alla distanza fra il centro di raccolta e il porto di imbarco dal 7% fino a 100 km. al 3% oltre 900 km. «Depletion allowance» e «Intangibles» ammessi.	Concessioni «per contratto»: canoni superflui progressivi da 20 centavos a 1 sucro per ha. Royalty su prodotto netto commisurato alla distanza del centro di raccolta dal più vicino porto di imbarco dall'11% fino a 50 Km. al 5% da 600 Km. in poi. Concessioni «per denuncia»: canoni superflui di 30 sucres ogni 4 ha. Royalty come per le concessioni «per contratto».	Licenza di sfruttamento: nessuna royalty. Concessione di sfruttamento: royalty progressiva: per produzione di 300.000 t/anno, 8%; da 100.000 a 300.000 t/anno, 9%; da 300.000 a 1.000.000 t/anno, 12%; superiore a 1.000.000 t/anno, 14%. Licenza di sfruttamento e concessione di sfruttamento: royalty proporzionale regionale e comunale sulle miniere in proporzione del numero di tonnellate estratte.	Diritti di estrazione del 5%, sul prezzo di mercato o sul lordo, a seconda del lander. Cauzione da 5.000 a 2.500 marchi, a seconda del lander.	Versamento di 5 milioni della domanda di concessione. Pagamento alternativo della somma che risulterà maggiore fra un canone annuo progressivo da 2 a 10 rupie in ragione della estensione e una royalty, (la cui misura viene determinata da altri leggi) sul grezzo. Pagamento del valore dell'area soggetta a sfruttamento.	Vedi: Permesso di ricerca.	Royalty di 1/8 del prodotto grezzo, convertibile in denaro, con un minimo oscillante tra i 2 e i 16 per ogni 1.000 «dunam», col decorrenza degli anni. «Depletion allowance» ammessa.	50% degli utili per diritti, fitti, canoni, imposta sul reddito e altre tasse e imposte, previa deduzione di spese, perdite, ammortamenti, indennità di consumo. Addizionale mineraria in caso di mancato raggiungimento della suddetta percentuale.	I proprietari della superficie devono corrispondere una somma determinata dall'atto di concessione. Tributo fisso in relazione alla estensione. Royalty non superiore al 5% del prodotto netto.	Rs. 2.000 annue per miglio quadrato. Royalty: prevista dal permesso di ricerca.	Soles oro da 10 a 100 per ha, in misura crescente fino al 20° anno e decrescente successivamente, per la 1ª zona; riduzione al 50% e al 25%, per la 2ª e la 3ª zona. Sconto di 10, 5, 2, 50 soles per ha, a seconda delle zone, ogni 2 tonni di produzione annua, purché non oltrepassi il 2, 2, 50 soles per ha per ogni zona. Tassa «una tantum» per ha. di 30 soles per la 1ª zona; ridotta al 50% e al 25% nella 2ª e 3ª zona. Imposta sul reddito del 50% dell'utile netto nella 1ª zona e dal 10 al 50% nelle altre, in misura crescente con gli anni. «Depletion allowance» e «Intangibles» ammessi.	Precisata dalle norme del diritto minerario, e dalla autorizzazione, in quanto prevista.	25.000 Ls. per concessione. 25 Ls. ogni anno per Kmq. «Debevan» e «Depletion allowance» ammessi.	Royalty sul grezzo proporzionale alla produzione e canone di superficie fissati dalla legge sulle imposte minerarie.	Tassa di domanda di 2.000 fr. Tassa annuale di 2,5 e 4 fr. per ha. per il 1°, 2°, 3° anno sul grezzo; imposta di conguaglio ad aliquota variabile fino ad assorbito il 50% dei profitti netti. Royalty del 10% sui profitti di coltivazione. Concessione di sfruttamento: diritto fisso generale e diritto fisso speciale, fissati con decreto. Tassa fissa per ha. idem. Royalty idem.	Canone superfluo di 2.000 fr. Tassa annuale da Lt. 3 a Lt. 8 per ha. Royalty del 12 1/2% sul grezzo; imposta di conguaglio al 50% del grezzo netto. Royalty del 10% sui profitti netti. «Depletion allowance» e «Intangibles» ammessi.	Terreni indicizzati e non indicizzati: dollari 0,50 per acri fino alla scoperta; \$ 2 dopo la scoperta. Terreni indicizzati: royalty non inferiore al 12 1/2% sul grezzo estratto, convertibile in denaro. Convertibilità in natura. Cauzione: il doppio del canone non inferiore a 1.000 \$; superiore a 2 mila 500 \$.	Imposta iniziale di sfruttamento di 8 bolivares per ha. Imposta annuale superflua di 5 bolivares per ha. (progressiva in ragione degli anni). Royalty del 16 e 2/3% sul grezzo estratto, convertibile in denaro. Imposta addizionale del 50% sulla differenza fra l'ammontare delle tasse a qualsiasi titolo dovute e l'ammontare degli utili netti. Royalty: «Depletion allowance» e «Intangibles» ammessi.	
518 Varie	Non previste.	In caso di emergenza, lo Stato ha il diritto di prelievo sul petrolio prodotto.	Non previste.	La concessione deve essere richiesta entro 3 mesi dalla scoperta o in qualunque momento prima di essa.	Le amministrazioni locali beneficiano del 50% della royalty in natura, dei canoni e utili corrisposti allo Stato per i primi 3 anni e del 5% per i rimanenti. I capitali investiti sono esenti dall'imposta sul patrimonio. Deduzione annuale per esaurimento, pari al 10% del grezzo al netto della royalty e non superiore al 20% della rendita liquida del contribuente calcolata al lordo della deduzione per esaurimento, annessa. Il Governo può esigere la riserva ai consumi del Paese di una quota della produzione destinata all'esportazione pari ad 1/4.	Divieto di ridurre la produzione dei pozzi a meno di 1/5 della loro capacità produttiva. I concessionari «per denuncia» hanno diritto di impiantare pozzi e raffinare. Il Governo può esigere la somministrazione di grezzo e raffinato per i servizi dello Stato.	Riserva per ricostituzione dei giacimenti: esenzione da imposte degli utili netti fino al 50% o della cifra di affari fino al 27,5%, se rimpiegati in ricerche entro 5 anni.	Il concessionario ha diritto alla concessione, ma decade in caso di sfruttamento eccessivo.	In caso di emergenza nazionale, il Governo centrale ha diritto di prelievo sulla produzione.	Poteri di controllo sono conferiti a funzionari designati dal Ministro del Commercio.	Decadenza in caso di mancata produzione in quantità commerciale entro 3 anni. Preferenza nella suddivisione del fabbisogno nazionale.	Esenzione da dazi per l'importazione di macchinari.	Non previste.	Lo Stato può richiedere che il concessionario soddisfi con preferenza il fabbisogno nazionale, e che associ il capitale nazionale in misura non superiore al 30%.	Le Società nazionali con capitali stranieri sono tenute ad offrire il 30% del capitale a perviani. Una zona del territorio e le aree di permesso residue costituiscono il capitale nazionale. Eventuale obbligo di soddisfare con preferenza il fabbisogno nazionale.	Il Consiglio dei Ministri stabilisce quando i minerali possano essere estratti dal proprietario del terreno per il suo fabbisogno. Chi ha il diritto di estrarre un minerale può estrarre anche un altro, quando sia impossibile una separata estrazione.	Può essere attribuita la concessione comprendente ricerca e coltivazione del commercio estero di sostanze minerarie. Lo Stato può riservarsi estensioni di speciale interesse minerario.	Per ragioni di interesse nazionale è prevista la regolamentazione del commercio estero di sostanze minerarie. Lo Stato può riservarsi estensioni di speciale interesse minerario.	Non previste.	Non previste.	Preferenza al fabbisogno nazionale; disciplina del prelievo; obbligo di raffinazione della produzione nel Paese.	I terreni indicizzati sono concessi a mezzo asta.	Le formalità di ricerca delle riserve nazionali sono stabilite dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

OGGETTO DELLA LEGGE

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono soggette alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti, contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

CAPO II.

DELLA RICERCA

Art. 2.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani o a società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata, con decreto del Ministro dell'industria e del commercio previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al successivo articolo 41.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi* di cui al successivo articolo 43.

Art. 3.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando la area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa regione, nè per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di 5 chilometri.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso.

Art. 4.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente articolo 3.

Art. 5.

I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente articolo 3.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 6.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato. Se di forma rettangolare il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

Art. 7.

La durata del permesso è di tre anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro dell'industria e del commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Art. 8.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a sei mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a trenta mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Art. 9.

Il titolare del permesso deve:

- 1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;
- 2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica

effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizie all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma.

Art. 10.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 200 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 400 per il primo biennio di proroga e a lire 600 per il secondo biennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

Art. 11.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

È escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

Art. 12.

Alla scadenza del primo periodo del permesso l'area della ricerca è ridotta del 25 per cento e, alla scadenza della prima proroga, di un altro 25 per cento dell'area inizialmente concessa.

La riduzione è fatta sulle aree continue ed adiacenti almeno ad uno dei lati dell'area oggetto del permesso indicate dal titolare, computando quelle che hanno formato oggetto di sua rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 6.

Non si fa luogo a riduzione quando l'area da rilasciare sia inferiore a 3.000 ettari.

CAPO III.

DELLA COLTIVAZIONE

Art. 13.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro la area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro centoventi giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 14.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 3.000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che, eventualmente, coincida con la frontiera dello Stato; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di un chilometro, adiacente al perimetro della concessione, è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 3.000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente articolo 13, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contiguo ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

Art. 15.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente posseda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurarli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di essi;

4) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le aree di coltivazione concesse ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purché tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

Art. 16.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da igno-

ranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente articolo 15.

Art. 17.

I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 15, debbono farne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente articolo 15.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 18.

La durata della concessione è di venti anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 19.

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 20.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori, senza ingiustificate soste;

2) riferisce all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1).

Art. 21.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 1.500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

Art. 22.

Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sull'intera produzione;

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiore di 4 e fino a 8 tonnellate-giorno: 2,50 per cento sulle prime 4 tonnellate e il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 8 tonnellate ed il 14 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 16 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 18 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra per le prime 64 tonnellate ed il 20 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 128 tonnellate e il 21 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 256 tonnellate ed il 22 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo l'equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato come al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

Art. 23.

Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini dell'imposta di ricchezza mobile dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 24.

L'aliquota in natura stabilita dall'articolo 22, quando è corrisposta per la concessione di col-

tivazioni relative a giacimenti siti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è, per una terza parte, devoluta alla regione in cui si effettuano le coltivazioni, per essere destinata allo sviluppo delle sue attività economiche ed al suo incremento industriale.

A tale scopo lo Stato versa annualmente l'importo corrispondente al valore della terza parte di detta aliquota alla Cassa per il Mezzogiorno, che ne cura l'utilizzazione a favore della regione interessata, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza nel settore dell'industrializzazione.

Le somme eventualmente non utilizzate a tale scopo sono dalla Cassa destinate, sempre in favore della regione interessata, alla esecuzione delle opere straordinarie indicate nell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 949, mediante interventi aggiuntivi a quelli ordinari di sua competenza in detto settore.

Art. 25.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi saranno fissate le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 26.

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 27.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della

concessione, ma ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore ai cento ettari. È escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'articolo 14.

Art. 28.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 22, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri del tesoro e dell'industria e commercio e l'Ente stesso.

CAPO IV.

DELLE AREE RISERVATE ALLO STATO E DELLE AGGIUDICAZIONI MEDIANTE PUBBLICI INCANTI

Art. 29.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'articolo 14, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando in ogni caso la osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli.

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le società di cui all'articolo 34.

La base d'asta è determinata dal Ministro dell'industria e del commercio in relazione alla ampiezza dell'area e alle possibilità di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai 5 milioni.

Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 39 della presente legge.

Art. 30.

La gara è bandita con avviso pubblicato sul *Bollettino ufficiale* degli idrocarburi, di cui all'articolo 43.

L'avviso deve indicare:

- a) gli estremi dell'area messa in gara;
- b) l'entità della base d'asta sulla quale devono essere presentate le offerte in aumento;
- c) il termine, non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni entro il quale gli interessati possono prendere conoscenza di tutti gli elementi sulla consistenza del ritrovamento e delle strutture, nonché di un piano di lavoro di massima, dal quale risultino i mezzi finanziari che il concessionario è tenuto ad impiegare e le opere essenziali che egli deve compiere;
- d) il termine, che non potrà comunque essere superiore a quindici mesi dall'aggiudicazione, entro il quale l'aggiudicatario dovrà iniziare le perforazioni;
- e) il termine non inferiore a trenta giorni e le modalità per la presentazione della domanda con le relative offerte segrete e l'ufficio al quale devono essere inviate o presentate;
- f) i documenti richiesti per l'ammissione alla gara con dichiarazione del concorrente di essere in possesso dei requisiti per ottenere la concessione;
- g) la cauzione, pari all'importo della base d'asta, che i concorrenti sono tenuti a versare e le modalità di versamento;
- h) il giorno e il luogo nel quale si provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 31.

Nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso di gara una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio delibera sull'ammissione dei concorrenti alla gara, in relazione al possesso da parte di essi dei requisiti prescritti ed alla regolarità delle domande, procede pubblicamente all'apertura delle buste

contenenti le offerte, aggiudica la concessione al miglior offerente.

Delle operazioni compiute è redatto processo verbale.

Art. 32.

L'aggiudicazione non ha effetto se non è approvata dal Ministro dell'industria e del commercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Approvata l'aggiudicazione, il Ministro dell'industria e del commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione tenuto conto della cauzione depositata.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro dell'industria e del commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

Art. 33.

Qualora la gara sia andata deserta il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare la concessione alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PER L'E.N.I.

Art. 34.

Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi può esercitare attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di so-

cietà il cui capitale sia interamente dello Stato o di Enti pubblici.

È in facoltà dell'E.N.I., nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

Art. 35.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle società di cui al precedente articolo 34 dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 29, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente nazionale idrocarburi e alle società sopraindicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Ai permessi di ricerca e alle concessioni di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma, e dell'articolo 15, primo comma, della presente legge, ferma restando la disposizione che i permessi non possono essere contigui.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36.

Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 37.

Le opere destinate ad evitare i danni derivanti dai lavori di ricerca e di coltivazione e dalle acque reflue dai pozzi metaniferi e petroliferi sono disposte dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Ispettorato agrario provinciale competente al quale debbono essere dirette le denunce di danno da parte degli interessati.

Art. 38.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti i titolari del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

- 1) non inizia i lavori nei termini prescritti;
- 2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dall'autorità mineraria;
- 3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente articolo 13;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione o persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5) non corrisponde nei termini il canone;
- 6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;
- 7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuto autorizzazione;
- 8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

- 1) non inizia i lavori nel termine prescritto.
- 2) non svolge i programmi, all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorità mineraria;
- 3) riduce, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
- 4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
- 5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
- 6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
- 7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 20 della presente legge;
- 8) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.

Art. 40.

È istituito, alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale delle miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna, Roma e Napoli.

All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi è preposto un direttore nominato dal Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio dei ministri.

All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici del Corpo delle miniere e funzionari amministrativi del Ministero dell'industria e del commercio, nonché esperti estranei alla Amministrazione da assumersi nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 41.

È istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi, così composto:

- 1) di un presidente;
- 2) del direttore generale delle miniere;
- 3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;
- 4) di un avvocato dello Stato;
- 5) del direttore del servizio geologico e geofisico d'Italia;
- 6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;
- 7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;
- 8) di un funzionario del Ministero delle finanze;
- 9) di un funzionario del Ministero del tesoro;
- 10) di un titolare di cattedra di geologia;
- 11) di due esperti.

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'industria e del commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio.

Il Ministro dell'industria e del commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.

Art. 42.

Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

- 1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;
- 2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

12) sui casi di decadenza;

13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

14) in ogni caso previsto dalla legge.

Art. 43.

A cura del Ministero dell'industria e del commercio è pubblicato il *Bollettino ufficiale degli idrocarburi*.

Nel Bollettino suddetto saranno pubblicate mensilmente le domande di permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi, i decreti accordanti i permessi stessi, i decreti di concessione, gli avvisi d'asta ed i verbali di aggiudicazione delle aree assegnate in base ad aste nonchè tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Il Ministero dell'industria e del commercio provvede altresì alla tenuta ed alla pubblicazione degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun Distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo è confermato con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'articolo 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformità delle disposizioni della presente legge.

L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente articolo 3 con le modalità indicate nei commi precedenti.

I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Le concessioni in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono confermate se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione.

La conferma è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio su istanza dei singoli concessionari, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Il concessionario decade dalla concessione se non presenta la istanza di conferma entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per le concessioni di cui al primo comma, il canone previsto dal precedente articolo 21 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'obbligo di corrispondere l'aliquota di prodotto, previsto dal precedente articolo 22, decorre, invece, dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le altre disposizioni della presente legge si applicano alle concessioni in atto alla data della sua entrata in vigore in quanto compatibili con le norme contenute nel presente articolo.

Art. 46.

Il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può derogare, nei limiti indispensabili, nel concedere rinnovi, proroghe, riduzioni di premissi e rilascio di concessioni, alla applicazione delle norme relative alla forma geometrica dei permessi e delle concessioni che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non risultassero di forma geometricamente regolare.

Art. 47.

Per i permessi di ricerca o per le concessioni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, quando non sia stabilito un limite di profondità ed il titolare del permesso od il concessionario non voglia compiere lavori di maggiore profondità ovvero non abbia la capacità tecnica e finanziaria per compierli, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può accordare un permesso di ricerca per profondità maggiore e, in caso di esito favorevole della ricerca, successivamente la concessione di coltivazione.

Con lo stesso decreto sono stabilite le cautele imposte al nuovo titolare del permesso o al nuovo concessionario per evitare danni alla precedente ricerca o alla precedente concessione e può essere disposto che il nuovo titolare del permesso o della concessione depositi una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 48.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici, del Corpo delle miniere al fine di adeguarli alle attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere e agli uffici dipendenti.

Le norme, di cui al precedente comma, saran-

no emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.